

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 3 MARZO 2010

N. 41



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 283

**Delibera Giunta regionale n. 1861 dell'8 ottobre 2008 ad oggetto “Delibera di Consiglio Regionale n. 311 del 23/09/1986 “ I.A.C.P. - Emolumenti agli Amministratori, ai Sindaci, ai componenti le Commissioni Tecniche ex art. 63 L. 865/71 (Delibera G.R. n. 3474/86) - Parziale adeguamento” - Modifica.**

Pag. 6444

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 293

**Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con DCR 230/2009. Istituzione Autorità di Gestione del PTA.**

Pag. 6445

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 302

**P.O. FSE 2007-2013. Asse II “Occupabilità” (categoria di spesa 65). Delibera di Giunta Regionale n. 23/2009. Delega all'Assessore Regionale al Lavoro, Cooperazione e alla Formazione Professionale la sottoscrizione dell'Atto d'Intesa con la Provincia BAT.**

Pag. 6446

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 303

**Linee Guida per l'attuazione delle misure di Politica Attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con le risorse del P.O. Puglia FSE 2007/2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e controllo di cui al Reg. (CE) n. 396/2009.**

Pag. 6448

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 304

**Legge regionale 20/2003 “Partenariato per la cooperazione” - Piano triennale 2010-2012.**

Pag. 6457

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 306

**L.R. n. 24/06: “Norme di organizzazione del sistema trasfusionale regionale” - Art. 4: Istituzione Coordinamento regionale delle attività trasfusionali (CRAT) - Delib. G.R. n. 1728/06 - Rinnovo nomina componenti.**

Pag. 6470

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 307

**Deroga per il parametro Trialometani nei Comuni ricadenti nelle Province di Foggia, Lecce e Taranto - D.M. 12 novembre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla G.U. n. 276 del 26 novembre 2009, serie generale.**

Pag. 6472

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 308

**D.M. 18 aprile 2007 - Modalità di erogazione dei cannabinoidi a carico del Servizio Sanitario regionale.**

Pag. 6474

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 309

**Approvazione del “Percorso Diagnostico Terapeutico per le linee guida per l'uso appropriato della Eparina a basso peso molecolare (EBPM) e Fondaparinux (FPX)”, in profilassi e trattamento del tromboembolismo venoso profondo (TVP).**

Pag. 6477

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 316

**P.O. FESR Puglia 2007-2013, Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo”. Programma Pluriennale di Asse 2007-2010 - Rimodulazione Piano finanziario Linee 4.1, 4.2 e 4.3.**

Pag. 6484

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 317

**Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ADISU-Puglia. Approvazione ex art. 36, comma 1, lett. a) della L.R. n. 18 del 27/06/2007.**

Pag. 6493

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 321

**Programma Operativo Leader + Puglia 2000-2006. Designazione nuova Autorità di Pagamento.**

Pag. 6508

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 322

**Programma di incentivazione alla stabilizzazione LSU anno 2010 - Incentivi per la stabilizzazione nel settore della raccolta differenziata.**

Pag. 6509

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 283

**Delibera Giunta regionale n. 1861 dell'8 ottobre 2008 ad oggetto "Delibera di Consiglio Regionale n. 311 del 23/09/1986 " I.A.C.P. - Emolumenti agli Amministratori, ai Sindaci, ai componenti le Commissioni Tecniche ex art. 63 L. 865/71 (Delibera G.R. n. 3474/86) - Parziale adeguamento" - Modifica.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

## PREMESSO CHE

- il criterio di calcolo degli emolumenti di Amministratori e Sindaci degli Istituti Autonomi Case Popolari è disciplinato, in via analogica, dal D.Lgs. 267/00 (Testo Unico Enti Locali);
- con Delibera di Giunta regionale n. 1861/2008 sono stati aggiornati gli emolumenti dei Sindaci degli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.);
- che la citata delibera riporta testualmente: "Dette indennità sono da assoggettare alle ritenute previste dalla legge e inoltre, visto l'art. 23 della L. 3 agosto 1999 n. 265, che tra l'altro prevede che le indennità siano dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, alle suddette indennità dovrà essere applicata tale riduzione";

CONSIDERATO CHE l'art. 23 della L. n. 265/1999, sostituito dall'art. 82 del D.Lgs. 267/00 (testo Unico Enti Locali), disciplina le indennità spettanti esclusivamente agli organi di amministrazione attiva e non riguarda, pertanto, la diversa disciplina dei compensi spettanti agli organi di revisione contabile prevista dall'art. 241 del medesimo decreto legislativo;

VISTO CHE l'art. 241 del D.Lgs. 267/00 non dispone che il compenso stabilito debba essere dimezzato nel caso in cui il componente del Collegio sia dipendente pubblico;

RITENUTO, pertanto, di dover escludere nel caso di componenti del Collegio Sindacale l'applicazione dell'art. 23 della L. 265/1999 come sostituito dall'art. 82 del D.Lgs. 267/00;

VISTA la nota acquisita al protocollo del Servizio politiche abitative il 14/12/2009 n. 3973, con la quale il Revisore dei conti dello IACP di Foggia, dott. Vittorio Licciardi, lamenta l'erronea applicazione della disciplina vigente e chiede di intervenire presso lo IACP di Foggia per la corresponsione dell'esatto ammontare del compenso spettante;

CONSIDERATA la necessità di una modifica della Delibera di Giunta regionale n.1861 nella parte in cui richiama erroneamente l'applicazione del suddetto articolo 82 del Testo Unico Enti Locali, al fine di indicare la corretta disciplina normativa e consentirne un'applicazione uniforme a tutti gli Istituti Case Popolari;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e S.M. e I.

- La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
- Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta, ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7.
- L'Assessore relatore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge:

*DELIBERA*

- di fare propria la relazione di cui alle premesse;
- di modificare la delibera della Giunta regionale n. 1861 del 7 ottobre 2008, eliminando il richiamo all'art. 23 della L. 265/1999 come sostituito dall'art. 82 del D.Lgs. 267/00;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 293

**Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con DCR 230/2009. Istituzione Autorità di Gestione del PTA.**

L'Assessore alle Opere Pubbliche, avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. "Rientro Emergenza Ambientale" e confermata dal Dirigente del Servizio Regionale Tutela delle Acque, riferisce quanto segue:

PREMESSO che il "Piano di Tutela delle Acque" è stato approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 in data 20 ottobre 2009;

**CONSIDERATO:**

- che, il "Piano di Tutela delle Acque" rappresenta uno strumento dinamico che comporta un costante aggiornamento dei dati costituenti il quadro conoscitivo di riferimento e, in quanto tale, potrà comportare la sua successiva implementazione con successivi provvedimenti a cura degli organi competenti in funzione dell'entità della modifica e/o integrazione;

- che, pertanto, il P.T.A. può essere soggetto a:

- a) modifiche comportanti effetti rilevanti sulla strategia di Piano che interessano i principi e gli indirizzi programmatici del PTA e che, pertanto, necessitano dell'approvazione con atto di Consiglio Regionale ex art. 22, comma c) dello Statuto della Regione Puglia;
- b) modifiche conseguenti ad approfondimenti conoscitivi non comportanti effetti rilevanti sulla strategia di piano che necessitano dell'approvazione con Atto di Giunta Regionale ex art. 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- c) ulteriori modifiche conseguenti a rettifiche di meri errori materiali e/o ad aggiornamenti di dati che possono essere approvate con Atto del Dirigente del Servizio Tutela delle Acque;

RILEVATO che lo stesso Piano di Tutela nel prevedere divieti, prescrizioni, richieste di autorizzazioni e di pareri anche di natura vincolante, ha individuato -tra l'altro- un apposito organo, denominato "Autorità di Gestione del PTA", il quale, tuttavia, allo stato, non risulta ancora istituito, a cui ha attribuito, con riferimento a determinate fattispecie, specifiche competenze;

RITENUTA necessaria l'istituzione della predetta "Autorità" che, oltre all'espletamento delle competenze alla stessa assegnate dal Piano di Tutela delle Acque, provvede all'istruttoria degli atti finalizzati ad apportare eventuali modifiche e/o rettifiche del Piano di cui ai precedenti punti a), b) e c);

RILEVATO che l'Autorità in parola ben può coincidere con la figura del Dirigente pro-tempore del Servizio Regionale Tutela delle Acque, il quale, per l'esercizio della funzione di Autorità di Gestione del PTA, si avvale, per le istruttorie delle relative pratiche e per quant'altro possa risultare utile ai suddetti fini istituzionali, degli Uffici "Programmazione e Regolamentazione" e "Attuazione e Gestione" di cui si compone la stessa struttura regionale, oltre che dei pareri espressi dal "Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche" istituito con l'art. 13 della L.R. n. 28 del 6 settembre 1999, così come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 27 del 21 ottobre 2008;

Tutto ciò premesso e considerato si sottopone alle considerazioni della Giunta Regionale.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, lettera d), della L.R. n. 7/1997 che detta "norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale".

L'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle OO.PP., che si intende qui di seguito integralmente riportata;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O. "Rientro Emergenza Ambientale" e del Dirigente del Servizio Regionale "Tutela delle Acque", che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- 1) DI ISTITUIRE, per le motivazioni in narrativa richiamate che qui si intendono integralmente riportate, l'"Autorità di Gestione del Piano di Tutela", prevista dal "Piano di Tutela delle Acque" approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20 ottobre 2009 che, oltre all'espletamento delle specifiche competenze alla stessa assegnate dal Piano di Tutela

delle Acque, provvede all'istruttoria degli atti finalizzati ad apportare eventuali modifiche e/o rettifiche del Piano di cui ai punti a), b) e c) in narrativa specificati;

- 2) DI DISPORRE che l'Autorità in parola coincide con la figura del Dirigente pro-tempore del Servizio Regionale Tutela delle Acque, il quale, per l'esercizio della funzione di Autorità di Gestione del PTA, si avvale, per le istruttorie delle relative pratiche e per quant'altro possa risultare utile ai suddetti fini istituzionali, degli Uffici "Programmazione e Regolamentazione" e "Attuazione e Gestione" di cui si compone la stessa struttura regionale, oltre che dei pareri espressi dal "Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche" istituito con l'art.13 della L.R. n. 28 del 6 settembre 1999, così come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 27 del 21 ottobre 2008;
- 3) DI DISPORRE, inoltre, la notifica del presente provvedimento a cura del dirigente del Servizio Tutela delle Acque ai dirigenti degli Uffici "Programmazione e Regolamentazione" e "Attuazione e Gestione", incardinati nello stesso Servizio Regionale;
- 4) DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 302

**P.O. FSE 2007-2013. Asse II "Occupabilità" (categoria di spesa 65). Delibera di Giunta Regionale n. 23/2009. Delega all'Assessore Regionale al Lavoro, Cooperazione e alla Formazione Professionale la sottoscrizione dell'Atto d'Intesa con la Provincia BAT.**

L'Assessore al Lavoro, Cooperazione e alla For-

mazione Professionale, prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, sig. Nicola Marasco, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Politiche dell'Occupazione, dott. Andrea Montefusco, e dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, dr.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

con delibera n. 23 del 20/01/2009 la G.R. ha approvato l'Atto d'Intesa Istituzionale tra la Regione Puglia e le Amministrazioni Provinciali pugliesi, in conformità alle previsioni del P.O. FSE 2007-2013 "Asse II - Occupabilità" (categoria di spesa 65), che potenzi i servizi già effettuati presso i centri per l'impiego con l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale, in qualità di prestatori di servizi, secondo le modalità in esso indicate;

sempre con lo stesso provvedimento si autorizza l'Assessore pro-tempore, prof. Marco Barbieri, alla sottoscrizione degli Atti d'Intesa, per la parte di competenza della Regione Puglia, con le Amministrazioni Provinciali pugliesi;

con mail del 13/11/2009, indirizzata all'Assessore al Lavoro, Cooperazione e alla Formazione Professionale, prof. Michele Losappio, l'Assessore alla Provincia BAT per le Politiche Attive del Lavoro, prof. Pompeo Camero, in forza alla Legge 11 giugno 2004, n. 148, di istituzione della nuova Provincia di Barletta Andria Trani, ha chiesto "... l'assegnazione dei formatori nei CPI ricadenti nella 6ª Provincia, nonché le relative risorse necessarie per ottemperare alla normativa vigente in materia di Lavoro";

a seguito della succitata mail, il Servizio Politiche per il Lavoro con nota n. AOO\_060 17/11/2009 - 0016568 ha chiesto i dati necessari per il trasferimento delle risorse indicate nella DGR n. 23/2009;

con lettere prot. n. 3697/3.2. del 2/12/2009 e n. 3768 del 3/12/2009 la Provincia BAT ha fornito i dati richiesti, in particolare sono stati indicati i Centri per l'Impiego e gli Sportelli che ricadono nel nuovo territorio (BAT) nonché il relativo numero degli operatori della Formazione Professionale impegnati nei singoli Centri;

con note prott. n. 12717 del 26/11/2009 e n. 12795 del 27/11/2009 della Provincia di Bari, sono stati destinati alla Provincia BAT numero 3 operatori, residenti nella Provincia di Foggia, che figurano negli elenchi trasmessi - ai sensi della D.G.R. n. 1820/01 - all'Assessorato al Lavoro, Cooperazione e alla Formazione Professionale, Servizio Formazione Professionale.

Premesso quanto sopra si autorizza l'Assessore Regionale al Lavoro, Cooperazione e alla Formazione Professionale, alla sottoscrizione dell'Atto d'Intesa, approvato dalla G.R. con provvedimento n. 23/2009, per la parte di competenza della Regione Puglia, con la nuova Provincia BAT e di destinare gli operatori indicati nelle succitate note alla BAT, senza ulteriori costi aggiuntivi, in termini di risorse umane, strumentali ed economiche.

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, su proposta del responsabile del procedimento amministrativo, del Dirigente di Ufficio e del Dirigente del Servizio e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi con la quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto formale.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento e dai dirigenti d'Ufficio e di Servizio, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
- di autorizzare l'Assessore Regionale al Lavoro, Cooperazione e alla Formazione Professionale, alla sottoscrizione dell'Atto d'Intesa, approvato dalla G.R. con provvedimento n. 23/2009, per la parte di competenza della Regione Puglia, con la nuova Provincia BAT e di destinare gli operatori indicati in premessa alla BAT, senza ulteriori costi aggiuntivi, in termini di risorse umane, strumentali ed economiche;
- di incaricare il Servizio Politiche per il Lavoro di curare gli adempimenti rivenienti dal presente atto;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 303

**Linee Guida per l'attuazione delle misure di Politica Attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con le risorse del P.O. Puglia FSE 2007/2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e controllo di cui al Reg. (CE) n. 396/2009.**

L'Assessore al Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale, Prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale e dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, riferisce quanto segue:

VISTI:

- Il POR PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1. Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5767 del 21.11.2007 (2007IT051PO005), la cui Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del paragrafo 5.1.1 del POR in argomento, è stata individuata con DGR n. 391 del 27/03/2007 nel Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia;
- La Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 sopra richiamata;

CONSIDERATO:

- con Deliberazione n. 2468 del 15/12/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 11/01/2010, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni operative misure anticrisi e ratificato l'azione di sistema "Welfare to Work";

Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale l'approvazione delle LINEE GUIDA, di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente delibera, "per l'attuazione delle misure di Politica Attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con le risorse del P.O. Puglia FSE 2007/2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e controllo di cui al Reg. (CE) n. 396/2009".

COPERTURA FINANZIARIA al sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/1999 e 3/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".



**LA GIUNTA REGIONALE**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare le LINEE GUIDA, di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'attuazione delle misure di Politica Attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con le risorse del P.O. Puglia FSE 2007/2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e controllo di cui al Reg. (CE) n. 396/2009;

- di stabilire che l'Autorità di Gestione, che attuerà le misure di politica attiva, deve assicurare il rispetto delle presenti linee guida ai fini dell'imputazione della quota parte di politiche attive nelle risorse del P.O. Puglia FSE 2007/2013;
- di demandare all'Autorità di Gestione del P.O. Puglia FSE 2007/2013 l'adozione di eventuali disposizioni integrative che si rendessero necessarie rispetto ai contenuti delle presenti linee guida, al fine di adeguarsi sia agli adempimenti connessi ai sistemi di gestione e controllo, sia a decisioni comunitarie e nazionali di riferimento eventualmente adottate o revisionate;
- di stabilire che per l'attuazione delle misure di politica attiva potranno concorrere anche gli interventi previsti nell'ambito del progetto denominato "Welfare to Work", le cui disposizioni operative sono state approvate con Deliberazione n. 2468 del 15/12/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 11/01/2010;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**ALL. A****LINEE GUIDA**

**per l'attuazione delle misure di Politica Attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con le risorse del P.O. Puglia FSE 2007/2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e controllo di cui al Reg. (CE) n. 396/2009.**

**Finalità**

Le presenti linee guida definiscono:

- a) i criteri e le modalità di attuazione dell'operazione denominata "*sostegno al reddito e alle competenze dei lavoratori*", secondo quanto stabilito nell'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009 da finanziare con le risorse del P.O. Puglia FSE 2007/2013 ed in coerenza con i principi indicati dalla CE Europea - Direzione Generale Occupazione Affari Sociali e Pari Opportunità nelle note del 27.04.2009 (prot. n. 06767), del 25 maggio 2009 (prot. n. 09130) e del 05.06.2009 (prot. n. 09821), il cui rispetto è condizione indispensabile al fine di assicurare all'operazione gli elementi minimi di conformità all'attuale quadro di norme europee per il conseguente riconoscimento della spesa.
- b) i criteri e le modalità per la prima attuazione delle semplificazioni previste all'art. 11, comma 3, lett. b) del Reg. (CE) n. 396/2009 da applicare agli interventi anticrisi di cui al precedente punto a) ed in via sperimentale ai progetti individuati dall'Autorità di Gestione, al fine di provvedere contestualmente al necessario e progressivo adeguamento delle procedure di gestione e di controllo prima della messa a regime del nuovo sistema.

**Tipologia di azioni: sostegno alle competenze e indennità di partecipazione**

Le politiche attive del lavoro e di sostegno alle competenze riguardano le azioni "*individualizzate*".

La partecipazione alle azioni di politica attiva costituisce, per ciascun individuo, la condizione necessaria per beneficiare dell'indennità di partecipazione (30% del trattamento assistenziale spettante).

L'erogazione di un'indennità di partecipazione al percorso di accrescimento delle competenze è in ogni caso condizionata all'attivazione e al completamento del percorso di sostegno e aggiornamento delle competenze.

Pertanto la politica attiva si configura come un elemento propedeutico per l'imputazione dei costi al P.O. Puglia FSE 2007/2013, sia del percorso di sostegno e aggiornamento delle competenze, che dell'indennità di partecipazione della cui erogazione, per il tramite dell'INPS, è responsabile l'Autorità di Gestione.

Tale indennità dovrà essere di valore inferiore al valore della politica attiva del singolo destinatario.

In particolare per quanto riguarda l'indennità di partecipazione ciascun lavoratore percepirà una indennità direttamente dall'INPS secondo le modalità stabilite nella Convenzione tra l'INPS e la Regione Puglia sottoscritta il 9 luglio 2009, in attuazione dell'accordo tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali stipulato il 16 aprile 2009.

Il raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle due componenti dovrà essere verificato alla fine dell'operazione dalla Regione Puglia sulla base delle informazioni ricevute dall'INPS, nelle modalità previste all'articolo 7 della Convenzione. Tale verifica dovrà essere svolta prima della presentazione della dichiarazione delle spese sostenute all'Autorità di Gestione ai fini della certificazione alla CE.

I Centri per l'Impiego (C.P.I.) hanno un ruolo centrale nell'erogazione dei servizi per l'impiego (accoglienza, bilancio di competenze, orientamento). Inoltre, nel caso di coinvolgimento di

soggetti privati abilitati ad operare nel mercato del lavoro, i C.P.I. svolgono un ruolo di coordinamento.

La verifica della effettiva partecipazione di ciascun lavoratore al percorso di politica attiva è compito della Regione Puglia, cui compete la responsabilità di attivare per ogni lavoratore rientrante nelle tipologie di cui al precedente punto, appartenenti a imprese ubicate nel territorio regionale, un percorso di politica attiva tra quelli più avanti indicati.

I C.P.I. territorialmente competenti informano i soggetti beneficiari di ammortizzatori in deroga che l'indennità di partecipazione (in forma di sostegno al reddito, pari al 30% del trattamento assistenziale spettante) è un incentivo per la partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che dovrà essere restituita dal lavoratore che non risulterà aver partecipato ad alcuna delle azioni previste.

I C.P.I. competenti ad erogare le politiche attive sono quelli ubicati nella provincia in cui ha residenza il soggetto o, se residente fuori regione, quelli scelti dal soggetto all'interno della regione.

I C.P.I. **devono comunicare** all'INPS, alla Regione Puglia e a Italia Lavoro, sotto la propria responsabilità:

- la sospensione della prestazione in caso di eventuali rifiuti dei lavoratori a partecipare ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro oppure ad un corso di formazione o riqualificazione o ad accettare un'offerta di lavoro congrua;
- i nominativi dei soggetti che sono stati avviati ad attività formative o di reinserimento, nonché la durata e la tipologia di tali attività o contratti.

### **Principi delle azioni**

Le linee guida si attengono ad alcuni principi chiave per l'attuazione dell'intera operazione. Tali principi costituiscono elementi per l'ammissibilità della spesa :

- 1) **personalizzazione (collegamento all'individuo)** dell'intervento: l'intervento garantisce una chiara attenzione all'individuo allo scopo di fornire con rapidità e qualità un insieme di prestazioni finalizzate al miglioramento della sua condizione professionale nel mercato del lavoro. A tal proposito, i lavoratori sono nominativamente individuati e indirizzati in percorsi personalizzati che tengono conto della specifica situazione professionale.
- 2) **equilibrio (o proporzionalità)** con riferimento all'insieme delle componenti degli interventi, compresa l'indennità di partecipazione corrisposta al lavoratore ("sostegno al reddito"). Tale equilibrio, innanzitutto, è di carattere finanziario e si riscontra nel complesso dell'operazione. In particolare, l'equilibrio è assicurato sul totale delle risorse a fine intervento e definito con precisione ex post (al termine operazione), attraverso una quantificazione del costo della politica attiva erogata, e nel cui ambito viene riconosciuta a ciascun individuo un'indennità di partecipazione di valore di norma inferiore o uguale a tale politica.
- 3) **correlazione** tra politica attiva e di sostegno al reddito: nell'operazione deve assumere la centralità ciascun singolo individuo per il quale deve rendersi possibile dimostrare l'effettivo svolgimento di un intervento di politica attiva accompagnato dall'erogazione dell'indennità.

Nell'ambito della articolazione variabile delle diverse componenti (ad es.: servizi al lavoro, orientamento, formazione, indennità ecc.), il sostegno potrà, invece, essere erogato in maniera complessiva ed uniforme al lavoratore anche allo scopo di evitare cadute di partecipazione; infatti la logica modulare nella costruzione dei percorsi e la diversità delle componenti di politica attiva, consente un'effettiva personalizzazione, sia negli interventi individualizzati, quanto nelle attività più collettive che riguardano tipicamente la formazione, e un effettivo controllo dei costi degli interventi stessi. Le azioni individualizzate e collettive potranno comunque essere avviate e realizzate con progressione, in modo probabilmente crescente, ma senza escludere progressioni di segno decrescente nella misura in cui i soggetti colpiti dalla crisi possano ricollarsi o

ridurre il numero di ore di sospensione dal lavoro o riduzione orario (in particolare nei casi di CIGS).

### **Azioni di politica attiva erogate nell'ambito dei servizi per l'impiego**

Fermo restando la possibilità di scegliere le modalità di erogazione dei servizi per il lavoro connessi alla politica attiva del lavoro in funzione del proprio assetto organizzativo e tenuto conto del numero di soggetti coinvolti nella crisi nel proprio territorio, l'erogazione dei servizi per l'impiego potrà avvenire direttamente attraverso i C.P.I.

### **Azioni di politica attiva erogate nell'ambito del sistema della formazione**

Tenendo conto della tipologia di utenza e al fine di favorire la massima partecipazione necessaria per ricevere l'indennità di partecipazione, nonché semplificare le modalità operative di attuazione dei percorsi formativi che dovrebbero articolarsi in moduli brevi (massimo 20 ore mensili).

Specificatamente all'intervento di politica attiva, la Regione Puglia intende realizzare interventi personalizzati, ognuno dei quali di **costo standard medio mensile per modulo relativo a ciascun individuo fruitore** di importo massimo pari ad **euro 700,00** di cui:

- **euro 300,00 / 304,00** per la realizzazioni di interventi di politica attiva (attività formative individuali o di gruppo), finalizzati alla riqualificazione / ricollocazione del lavoratore;
- **euro 296,00** di indennità di partecipazione erogata tramite l'INPS;
- **euro 100,00** come indennità di servizio per sostenere, se necessario, la partecipazione ai percorsi di politica attiva da parte del lavoratore. L'indennità di servizio ha carattere forfettario e potrà essere riconosciuta al destinatario dell'intervento a sostegno della partecipazione alle attività del singolo modulo per la frequenza del percorso formativo.

Per costo standard medio modulo si intende l'insieme dei costi sostenibili per l'acquisto e la fruizione dei servizi di politica attiva e della indennità di partecipazione.

L'erogazione dell'indennità di partecipazione al percorso di politica attiva è condizionata alla sottoscrizione del "Patto di Servizio" e alla "Dichiarazione di Immediata Disponibilità" oltre che al completamento del percorso di sostegno e/o aggiornamento delle competenze da parte del lavoratore.

*I percorsi sono strutturati attraverso la realizzazione dei **moduli A - B** secondo quanto di seguito riportato:*

<b>Cod</b>	<b>Servizi</b>	<b>Contenuto</b>
	<b>A1 - Elaborazione PAI</b>	
A1.1	Colloquio accoglienza I livello	Fornire informazioni circa le opportunità di percorsi al reimpiego; sottoscrizione Patto di Servizio
A1.2	Colloquio II livello per analisi	Rilevare il profilo professionale e formativo del lavoratore, i possibili fattori di criticità per l'inserimento lavorativo, gli ambiti di
A1.3	Colloquio di definizione del PAI	Sostenere la chiarificazione della domanda orientativa individuale
	<b>A2 - Counselling</b>	

A2.1	Colloquio di counselling individuale	Migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse per potenziare la capacità di scelta e di progettualità personale; definire la progettualità individuale; recuperare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità
A2.2	Colloquio di counselling di gruppo	Acquisire un metodo di ricerca attiva del lavoro attraverso la presentazione degli strumenti per la ricerca attiva del lavoro; acquisire conoscenze relative al mercato del lavoro e agli strumenti di auto-promozione
A2.3	Bilancio di competenze	Acquisire maggiore consapevolezza delle proprie competenze e della loro trasferibilità in vista della definizione di un progetto professionale individuale
<b>A3 - Tutorship inserimento lavorativo</b>		
A3.1	Scouting aziendale e ricerca attiva individuale	Definizione del piano di ricerca attiva del lavoro e assistenza nel contatto con l'azienda; raccolta e diffusione curriculum vitae; ricerca e segnalazione delle <i>vacanze</i> ; preselezione, verifica disponibilità e gestione del contatto/visita in azienda
<b>B - Percorsi di formazione (continua e permanente)</b>		
B1.1	Percorsi brevi collettivi	Acquisizione di competenze minime trasversali e/o competenze tecnico professionali
B1.2	Percorsi brevi individuali	Acquisizione di competenze minime trasversali e/o competenze tecnico professionali

**Le attività A1 – A2 – A3 sono di competenza dei Centri per l'Impiego.**

Per tali attività il costo orario di € 15,00 / 38,00, include sia il costo degli operatori dei C.P.I. impegnati nelle attività, sia altre spese (costi fissi e generali) in misura comunque non superiore a € 58 con riferimento al costo/modulo complessivo relativo a ciascun lavoratore.

<b>Struttura modulo A</b> <b>(soggetto attuatore: C.P.I.)</b>			
<b>Contenuto</b>	<b>Durata in ore</b>	<b>Costo orario</b>	<b>Costo misura</b>
<b>A1.1</b>	2	15	30
<b>A1.2 + A2.1</b>	1,15	38	43
<b>A1.3</b>	2	38	76
<b>A2.2 + A3.1</b>	3	15	45
<b>A2.3</b>	3	38	114
<b>TOTALE</b>	<b>11,15</b>		<b>308</b>

**Le attività formative di cui alla sezione B sono da assegnare mediante apposito avviso pubblico ad enti di formazione accreditati nella macrotipologia "formazione continua",** dovranno essere sviluppate in riferimento alle seguenti aree tematiche:

1. *Alfabetizzazione linguistica* (incluso italiano per stranieri)
2. *Alfabetizzazione informatica* (inclusi percorsi formativi tesi a sviluppare le competenze informatiche e delle lingue con relative certificazioni riconosciute a livello europeo - ad es.: ECDL, certificati PET, FIRST CERTIFICATE, ecc.).
3. *Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro*
4. *Autoimprenditorialità*
5. *Altro contenuto specifico*

Il modello di intervento proposto mira a salvaguardare l'equilibrio economico generale secondo i criteri posti dal FSE e la necessaria flessibilità nei tempi, nella qualità e nei contenuti dei percorsi proposti. Il modello dovrà dunque assicurare ex post un equilibrio e una corrispondenza nel valore economico tra i servizi di politica attiva e l'indennità di percorso.

Per garantire queste condizioni (equilibrio economico, corrispondenza, flessibilità), i percorsi individuali sono articolati in moduli/mese che possono comprendere più servizi tra quelli della precedente tabella n.1.

La durata complessiva del percorso individuale varia a seconda del periodo di sospensione del lavoratore e del percorso individuale di riferimento.

<b>Struttura modulo B soggetto attuatore: ente di formazione</b>			
Contenuto	Durata in ore	Costo orario	Costo misura
<b>B1 (di gruppo)</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>300</b>

<b>Struttura modulo B soggetto attuatore: ente di formazione / azienda di appartenenza</b>			
Contenuto	Durata in ore	Costo orario	Costo misura
<b>B2 (individuale)</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>304</b>

Sono pertanto individuati, pertanto, **3 profili di lavoratori** e lavoratrici e percorsi di politica attiva secondo la seguente tabella:

Percorso	Profilo Lavoratore	N° moduli	Durata (ore)	Costo
<b>Riqualificazione</b>	<b>A)</b> Sospensione di breve durata ( <b>fino a 2 mesi</b> ) o riduzione di orario che non permette di sostenere percorsi strutturati di qualificazione ma solo attività individualizzata eventualmente abbinate a corsi brevi.	<b>2</b> <b>(1 A + 1 B)</b>	<b>11,15 + 8</b> <i>oppure</i> <b>11,15 + 20</b>	<b>€ 612</b> <i>oppure</i> <b>€ 608</b>
	<b>B)</b> Sospensioni di breve durata ma <b>superiore ai 2 mesi e fino ai 4 mesi</b> che consentano ai soggetti di partecipare a corsi di formazione e ad attività individualizzate.	<b>4</b> <b>(1 A + 3 B)</b>	<b>11,15 + (3 x 8)</b> <i>oppure</i> <b>11,15 + (3 x 20)</b>	<b>€ 1220</b> <i>oppure</i> <b>€ 1208</b>
<b>Ricollocazione</b>	<b>C)</b> Sospensioni di lunga durata <b>da 4 a 6 mesi e oltre</b> che richiedono percorsi strutturati di qualificazione anche professionalizzante. <i>(nel caso di durata superiore ai sei mesi alla scadenza dei primi sei si possono attivare nuovi moduli)</i>	<b>6</b> <b>(1 A + 5 B)</b>	<b>11,15 + (5 x 8)</b> <i>oppure</i> <b>11,15 + (5 x 20)</b>	<b>€ 1828</b> <i>oppure</i> <b>€ 1808</b>

### **Tipologia delle spese eleggibili**

Sono ammesse tutte le spese "tradizionali" connesse agli interventi di politica attiva, nel rispetto dei regolamenti comunitari, della norma nazionale di ammissibilità delle spese e delle eventuali ulteriori norme di livello nazionale e/o regionale.

Spetta all'Autorità di Gestione effettuare l'erogazione dell'indennità di partecipazione attraverso l'INPS.

L'INPS non rientra comunque nelle fattispecie di cui all'art. 37. g. iii del Reg. (CE) 1083/2006 ossia quello di Organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti, non effettuandone nei confronti dei beneficiari. L'INPS è considerato alla stregua di soggetto terzo che ai sensi dell'art. 11.3.a. del Reg. (CE) 1081/2006 versa indennità o retribuzioni a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e la certifica al beneficiario (in questo caso l'Autorità di Gestione).

L'indennità di partecipazione al percorso di politica attiva è correlata all'effettivo svolgimento della politica attiva del lavoro ed è considerata necessaria quale incentivo alla frequenza del percorso che è ritenuto utile per l'accrescimento delle competenze del lavoratore in relazione alla sua condizione professionale e del livello di competenze possedute, in un'ottica di "welfare to work".

La corrispondenza tra le attività svolte e il valore dell'indennità corrisposta può non essere uniforme durante le diverse tappe del percorso, ma deve essere dimostrata a conclusione (a consuntivo) del percorso stesso.

### **Principi generali per l'ammissibilità della spesa**

Per l'ammissibilità della spesa si deve fare riferimento a quanto previsto dai regolamenti e norme: CE 1083/2006; CE 1081/2006; 1828/2006 e dal DPR n. 196/2008.

Le disposizioni inerenti i principi generali di ammissibilità della spesa al FSE sono, altresì,

Per la specifica operazione anticrisi rilevano anche nello specifico i seguenti punti:

- 1) il percorso di politica attiva è stato effettivamente realizzato
- 2) il beneficiario del percorso e dell'indennità è il medesimo (nominativamente individuato)
- 3) l'indennità rendicontabile è stata percepita nell'ambito del percorso di politica attiva
- 4) il percorso attivato è idoneo a giustificare l'erogazione dell'indennità

In relazione al punto 4) è necessario dimostrare l'esistenza di una proporzione equilibrata (anche in relazione all'aspetto finanziario) tra le operazioni realizzate e il valore dell'indennità erogata.

### **Rendicontazione**

La rendicontazione può avvenire a costi reali, e quindi documentando analiticamente tutte le spese sostenute attraverso fatture od altra documentazione contabile avente equivalente valore probatorio, oppure in base ad una delle modalità semplificate indicate all'art. 11 comma 3 lettera a) del Reg. (CE) n. 1083/2006 come modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009, di seguito descritte.

### **Certificazione**

Ai fini della trasmissione della domanda di pagamento FSE alla Commissione Europea valgono le regole consuete relative alla certificazione delle sole spese sostenute ed a questo scopo l'Autorità di Gestione utilizzerà la documentazione con i nominativi trasmessa all'INPS.

Ciò consentirà in sede di certificazione delle spese di assicurare, per ciascun destinatario, la correlazione tra l'indennità di partecipazione e le altre componenti dell'intervento che costituiscono la politica attiva.

### **Disposizioni finali**

L'Autorità di Gestione potrà fornire eventuali chiarimenti o integrazioni alle presenti linee guida che si rendessero necessarie al fine di adeguarsi sia agli adempimenti connessi ai sistemi di gestione e controllo, sia ai documenti nazionali in fase di approvazione.

**Criteria e modalità per la prima applicazione delle semplificazioni previste all'art. 11.3 lett. (b) del Reg. (CE) n. 1083/2006 come modificato dal reg. (CE) n. 396/2009 mediante costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari**

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 396/2009 che modifica l'art. 11.3 lett.(b) del regolamento FSE, in linea con quanto disposto nella nota della Commissione europea EMPL/A/1 D(2009) del 09.03.09, nel caso di sovvenzioni (finanziamenti/incentivi individuali) sono ammissibili le seguenti spese:

- a) costi indiretti dichiarati su base forfetaria fino al 20% dei costi diretti di una operazione;
- b) costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari;
- c) somme forfetarie destinate a coprire l'insieme od una parte dei costi di un'operazione fino ad un massimo di 50.000 euro;

In linea con l'art. 1 commi 1) e 3) del Regolamento CE n. 284/2009, recante modifiche al regolamento generale sui fondi strutturali, (rispettivamente agli art. 56 par. 2 lett. (b) e 78 par. 1), in caso di ricorso ad una delle opzioni di semplificazione di cui all'art. 11.3 lett. (b) del reg. CE 1083/2006 o alla combinazione di esse, i pagamenti effettuati dal beneficiario non devono essere comprovati da documenti giustificativi di spese effettivamente sostenute. In fase di rendicontazione sarà necessario dare prova della realizzazione dell'operazione o del raggiungimento dei risultati.

Di seguito si riportano i requisiti minimi per poter ricorrere ad una o più opzioni previste all'art. 11.3 lett.(b) del Reg. FSE:

- l'operazione o il progetto è gestito sotto forma di sovvenzione;
- il beneficiario dell'operazione è stato selezionato con procedura diversa dalla gara d'appalto;
- l'AdG prevede in anticipo la possibilità di ricorrere ad una o più opzioni di semplificazione (e in tal caso le unità di costo standard sono finalizzate alla possibilità di non comprovare con i documenti giustificativi di spese effettivamente sostenute) precisandone le condizioni di ammissibilità e giustificare le proprie scelte, tenendo conto che il metodo di calcolo deve essere: giusto, ragionevole, basato sulla realtà, non eccessivo o estremo, equo, ovvero assicurare la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni e verificabile, nell'ambito della pista di controllo.

La documentazione che il beneficiario deve presentare per dare prova della realizzazione dell'operazione in termini quantitativi oppure dei risultati raggiunti è elencata negli atti programmatori/dispositivi di attuazione/avvisi pubblici o atti di concessione della sovvenzione (es. registri di presenza, anche per le attività svolte dai C.P.I.). Tale documentazione rimane a disposizione in vista delle verifiche e degli audit da parte delle autorità competenti, a giustificazione dell'effettività/realtà della spesa sostenuta.

**Costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari**

In linea con l'art. 1 del Regolamento CE n. 396/2009 che modifica l'art. 11.3 lett. (b) del regolamento FSE, in caso di sovvenzioni, sono riconosciuti i costi di un'operazione calcolati applicando standard di costo definiti in anticipo.

Data la specificità delle attività, sono individuati due standard di costo orario, uno per le attività individualizzate, uno per le attività di gruppo. Tale standard rappresenta l'importo onnicomprensivo riconoscibile su base oraria a fronte dei singoli servizi erogati.

Attività	€/ora
Attività individualizzate	38,00
Attività di gruppo	15,00



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 304

**Legge regionale 20/2003 “Partenariato per la cooperazione” - Piano triennale 2010-2012.**

L'Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Pace Intercultura e Integrazione fra i popoli, confermata dal dirigente del Servizio Mediterraneo, riferisce quanto segue.

Le attività di “Partenariato per la cooperazione” sono disciplinate, a livello regionale, dalla legge regionale 25.08.2003, n. 20 e dal relativo regolamento di attuazione 25.02.2005, n. 4.

La legge in parola, agli artt. 6 e 7, prevede che le attività da realizzare siano definite attraverso un piano triennale adottato dalla Giunta regionale, che, a sua volta, trova la sua specificazione in programmi annuali di intervento, anch'essi adottati dalla Giunta regionale.

Con deliberazione di G.R. n. 1227 del 26.07.2007 è stato approvato il Piano delle attività regionali in materia di “Partenariato per la cooperazione” predisposto ai sensi della l.r. 20/2003, che ha trovato regolarmente attuazione nei programmi annuali 2007, 2008 e 2009; allo stato, occorre procedere alla adozione del Piano triennale relativo al triennio 2010-2012.

Gli interventi previsti si collocano nel contesto della politica di coesione e di integrazione con i Paesi dei Balcani e del Mediterraneo perseguita dalla Amministrazione regionale nel quadro delle strategie generali previste dalla partecipazione della Regione Puglia agli interventi dell'Obiettivo 3 - Cooperazione Territoriale della Programmazione Europea 2007/13: in tale ambito la Puglia svolge un ruolo attivo e propositivo all'interno della Comunità del Levante e della Euroregione Adriatica, come pure nei confronti dei Paesi interessati dagli strumenti programmatico-finanziari della politica europea di vicinato (ENPI), di preadesione (IPA) e di cooperazione territoriale europea (MED).

Inoltre, la Puglia è capofila del Programma FOSEL, gestito in collaborazione con il Ministero degli Esteri e con altre nove Regioni italiane ed è responsabile dell'info-point del Programma Grecia-Italia.

Per tutte le attività di assistenza tecnica connesse alla realizzazione del Programma FOSEL, del Programma Grecia-Italia e di tutti i progetti aggiudicati attraverso le procedure di selezione afferenti i Programmi dell'Obiettivo 3 (transfrontalieri, transnazionali ed interregionali), come ad esempio Nova-grimed, Biolmed, ecc., la Puglia continuerà ad avvalersi dell'Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo, soggetto in house della Conferenza delle Regioni italiane.

Gli interventi mirano altresì al consolidamento di relazioni già avviate ed alla valorizzazione dell'apporto propositivo e partecipativo degli attori presenti sul territorio regionale impegnati nel campo della cooperazione: i singoli progetti sono stati definiti attraverso forme di confronto e di consultazione con il partenariato e l'instaurarsi di collaborazioni e sinergie con enti locali, università, enti di ricerca, organizzazioni economiche e forze sociali.

Nella fase di predisposizione del Piano triennale 2010-2012, a cura del Servizio Mediterraneo, sono stati inoltre acquisiti, quale contributo propositivo alla predisposizione degli atti di programmazione, ai sensi dell'6, reg.to reg.le 4/2005, i pareri richiesti ai soggetti iscritti allo “Albo regionale degli operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani” (istituito con funzione consultiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, l.r. 20/03).

Com'è noto, la legge regionale 20/2003 riconduce i possibili interventi regionali a tre diverse tipologie di azione: partenariato fra comunità locali (art. 3), cooperazione internazionale (art. 4) e promozione della cultura dei diritti umani (art. 5); per tutte le tipologie è prevista la possibilità di utilizzare, ai sensi dell'art. 4 del reg.to reg.le 4/2005, due distinte procedure, quella a regia regionale, a titolarità diretta o in convenzione, e quella di avviso pubblico mediante “Invito a presentare proposte progettuali”. La programmazione 2010 prevederà il ricorso alla sola procedura a regia regionale, a titolarità diretta o in convenzione, per tutte le tre tipologie di intervento.

Con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di approvare il Piano triennale 2010-12 delle attività regionali in materia di partenariato per la cooperazione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato A) comprensivo dello schema di “Convenzione” tra la

Regione Puglia e i soggetti terzi interessati agli interventi.

COPERTURA FINANZIARIA l.r. 16.11.2001, n. 28 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) e k), della l.r. 7/1997 e s.m.i.;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente del Servizio Mediterraneo e dal dirigente dell'Ufficio Pace e Intercultura;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
- di approvare le linee di indirizzo descritte in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate, e di ritenere le stesse rispondenti alle finalità della l.r. 20/2003;
- di approvare, in attuazione della l.r. 20/2003, il Piano triennale 2010-12 delle attività regionali in materia di partenariato per la cooperazione, allegato e parte integrante del presente atto (Allegato A);
- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e i soggetti terzi interessati agli interventi, inserito nel precitato Allegato A;
- di disporre, a cura del Servizio Mediterraneo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, l.r. 20/2003, la trasmissione del presente atto al Consiglio regionale;
- di disporre, a cura del Servizio Mediterraneo, l'invio del presente atto, una volta esecutivo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, l.r. 20/2003;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP e nei siti web della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**All. A**

**REGIONE PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DEI SAPERI E DEI  
TALENTI**

*Assessorato al Mediterraneo  
Servizio Mediterraneo*

**Legge regionale 25 agosto 2003, n.20, art.6  
“Partenariato per la Cooperazione”**

**PIANO TRIENNALE 2010-2011-2012**

## Valutazione dei risultati conseguiti con le attività precedenti

La valutazione dei risultati delle attività svolte nel triennio 2007-2009 in materia di partenariato per la cooperazione ha riguardo alla dislocazione delle risorse finanziarie impiegate, ai partenariati attivati, alle aree geografiche coinvolte, allo stato di attuazione degli interventi ed agli esiti conseguiti sul piano operativo.

Gli obiettivi generali fissati dal Piano 2007-2009, cui è stato informato l'intero triennio di programmazione in esame, sono stati definiti e perseguiti in sintonia con l'attività complessiva del Servizio Mediterraneo, nel quadro di un contesto internazionale sempre più allargato e di collaborazioni istituzionali sempre più articolate.

Uno dei risultati più rilevanti conseguiti è rappresentato dal rafforzamento della presenza della Regione nell'area del Mediterraneo e dei Balcani occidentali, come pure nell'area adriatica. Nell'arco di tempo considerato, si è registrata una netta tendenza al coinvolgimento di un numero crescente e diversificato di partner ed un sensibile allargamento dell'area geografica di intervento.

Le attività di cooperazione si sono incentrate sui temi della collaborazione istituzionale e supporto ai processi di democratizzazione e di decentramento, dello sviluppo di attività di collaborazione scientifica, della tutela e recupero del patrimonio culturale, dello sviluppo sostenibile, delle politiche di genere, del dialogo interculturale, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della solidarietà verso le comunità colpite da conflitti e da gravi emergenze umanitarie.

**Il Programma annuale 2007** (del.G.R. n.1227/2007) è stato finanziato per € 1.000.000.

Alla tipologia di intervento "Partenariato tra comunità locali"(art.3, l.r. 20/2003) è stata destinata una quota pari a circa il 50% circa dell'intero budget, utilizzata per la realizzazione di interventi a regia regionale.

Alla tipologia di intervento "Cooperazione internazionale"(art.4, l.r. 20/2003) è stata destinata una quota pari a circa il 40% delle risorse, utilizzata sia per interventi a regia regionale, sia per la realizzazione di interventi selezionati secondo le procedure di avviso pubblico.

Alla tipologia di intervento "Promozione della cultura e dei diritti umani" (art.5 l.r. 20/2003) è stata destinata una quota pari a circa il 10% dell'intero budget, utilizzata per la realizzazione di interventi a regia regionale.

Gli interventi sono stati localizzati prevalentemente nell'area balcanica, area in cui la Regione Puglia ha preso parte attivamente al processo di stabilizzazione.

Particolare rilevanza è stata data al partenariato con l'Albania, dove sono state intraprese numerose iniziative di cooperazione in campo agricolo, con interventi di formazione, di promozione dell'associazionismo agricolo, di assistenza tecnica e consulenza tesa al miglioramento delle produzioni vegetali ed alla tutela delle risorse naturali e forestali, di innovazione tecnologica, nonché alla valorizzazione del patrimonio monumentale ed archeologico.

Sono stati attivati contatti ed intese con la Macedonia e la Bosnia Erzegovina: in quest'ultimo Paese, a Mostar, è stato avviato un laboratorio di democrazia locale, volto a favorire la cooperazione nell'ambito della ricerca e del sostegno alle istituzioni.

Con la Turchia, in prosecuzione di una esperienza di gemellaggio amministrativo finanziato in ambito Phare, sono state avviate attività di supporto tecnico-istituzionale a sostegno del processo di sviluppo del Paese in senso regionale.

Dei 28 progetti autorizzati a regia regionale, tutti regolarmente avviati, 27 sono giunti a conclusione; in ritardo è invece partito il progetto di costruzione del partenariato pugliese finalizzato alla partecipazione della Puglia al Programma "Art Gold Libano", i cui tempi di avvio non dipendono dal contesto regionale e che è ancora in fase di svolgimento.

**Il Programma annuale 2008** (del.G.R. n.1743/2008) è stato finanziato per € 1.000.000.

Alle tipologie di intervento "Partenariato tra comunità locali"(art.3, l.r. 20/2003) e "Cooperazione internazionale"(art.4, l.r. 20/2003) è stato destinato rispettivamente il 50% ed il 40% dell'intero

budget, sia per interventi a regia regionale, sia per la realizzazione di interventi selezionati secondo le procedure di avviso pubblico.

Alla tipologia di intervento "Promozione della cultura e dei diritti umani" (art.5, l.r. 20/2003) è stata destinata una quota pari a circa il 10% dell'intero budget, per interventi a regia regionale.

Le attività hanno avuto come territori di riferimento i seguenti Paesi: Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia, Turchia, Siria, Tunisia, Palestina e Israele, Sud Africa, Malawi, Honduras.

Va sottolineato il rafforzarsi dei tradizionali legami con l'Albania ed il ruolo di partner di primo piano che questo Paese ha assunto nei confronti della Puglia, da tempo attivamente presente nel territorio con iniziative di collaborazione economica, culturale e sociale.

Come pure deve registrarsi lo sviluppo di contatti, intese e collaborazioni con i Paesi dei Balcani sud occidentali, con la Serbia e la Bosnia Erzegovina. In quest'ultimo Paese, a Mostar, la Regione Puglia ha aderito in veste di socio e di lead partner alla locale ADL-Agenzia di Democrazia Locale. Anche a Scutari in Albania, la Puglia ha supportato la nascita della dodicesima Agenzia della rete attivata dal Consiglio d'Europa e dal Congresso dei poteri locali e regionali, volta a promuovere la cooperazione decentrata nei Balcani e nel resto d'Europa.

Una particolare attenzione è stata rivolta alla Palestina ed ai territori interessati da gravi emergenze sociali aggravatesi a seguito del perdurare del rischio di conflitti politici e militari, come pure alle emergenze umanitarie in Honduras e in Malawi.

Dei 20 progetti autorizzati a regia regionale, 19 sono stati regolarmente avviati e quasi tutti sono conclusi o in fase di conclusione.

**Il Programma annuale 2009** (del. G.R. n.1219/2009) è stato finanziato con € 1.000.000,

Alla tipologie di intervento "Partenariato tra comunità locali"(art.3, l.r. 20/2003) e "Cooperazione internazionale" (art.4, l.r. 20/2003) è stato destinato rispettivamente il 50% ed il 40% circa dell'intero budget, sia per interventi a regia regionale, sia per la realizzazione di interventi selezionati secondo le procedure di avviso pubblico.

Alla tipologia di intervento "Promozione della cultura e dei diritti umani" (art.5, l.r. 20/2003) è stata destinata una quota pari a circa il 10% dell'intero budget, per interventi a regia regionale.

A seguito e per effetto di quanto disposto dall'art. 35 della l.r. 11/2009, la quota di finanziamento destinata dal Programma 2009 al finanziamento dei progetti selezionati con procedura di avviso pubblico, è stata assegnata utilizzando a scorrimento le graduatorie già esistenti, formatesi a seguito dell'espletamento dello "Invito a presentare proposte progettuali" relativo al Programma annuale 2008.

Gli interventi a regia regionale inseriti nel Programma 2009 hanno riguardato i seguenti Paesi: Bosnia Erzegovina, Albania e Balcani, Libano, Palestina, Arabia Saudita, Kenia, Colombia.

Ha ricevuto ulteriore impulso la collaborazione con i Paesi dei Balcani e con la Bosnia Erzegovina in particolare.

Emerge una consolidata rete di rapporti fra la Regione e le realtà scientifiche che operano sul territorio pugliese, come Università, Centri di ricerca, CNR, IAM.B, coinvolti in qualità di partner nelle attività di cooperazione.

Due interventi di tipo umanitario sono stati rivolti alle comunità indigene colombiane.

I 18 progetti autorizzati a regia regionale sono stati regolarmente avviati, ma solo due risultano conclusi.

## **Analisi dell'evoluzione del quadro internazionale**

I nuovi confini dell'Unione europea assegnano una rinnovata centralità all'area adriatico-mediterranea: la Puglia, collocata a pieno titolo in questo contesto geopolitico, per motivi storico-geografico-culturali, inserisce la propria azione in un quadro internazionale teso a garantire crescita e stabilità ai Paesi del Mediterraneo ed a rafforzarne le relazioni reciproche.

In esso operano gli strumenti della programmazione europea rappresentati dalle politiche di Vicinato (ENPI) e di Preadesione (IPA), che aprono promettenti prospettive per una più ampia

partecipazione dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo e dei Balcani occidentali al mercato unico europeo e per un ulteriore impulso alla libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali.

### **Indicazione delle finalità da perseguire e degli obiettivi da realizzare**

La Puglia partecipa attivamente ai programmi ed alle iniziative che riguardano l'area mediterranea e balcanica e assume un ruolo propositivo anche verso il sistema delle Regioni italiane per promuovere iniziative capaci di coinvolgere, allo stesso tempo, i territori europei, i Paesi di nuova e di prossima adesione ed i Paesi del bacino del Mediterraneo, partendo dalle comuni radici e attualizzando le antiche relazioni, alla luce di quelle consolidate negli anni più recenti.

Gli interventi previsti si collocano nel contesto della politica di coesione e di integrazione con i Paesi dei Balcani e del Mediterraneo perseguita dalla Amministrazione regionale nel quadro delle strategie generali previste dalla partecipazione della Regione Puglia agli interventi dell'Obiettivo 3 - Cooperazione Territoriale della Programmazione Europea 2007/13: in tale ambito la Puglia svolge un ruolo attivo e propositivo all'interno della Comunità del Levante e della Euroregione Adriatica, come pure nei confronti dei Paesi interessati dagli strumenti programmatico-finanziari della politica europea di vicinato (ENPI), di preadesione (IPA) e di cooperazione territoriale europea (MED).

Inoltre, la Puglia è capofila del Programma FOSEL, gestito in collaborazione con il Ministero degli Esteri e con altre nove Regioni italiane ed è responsabile dell'info-point del Programma Grecia - Italia.

Per tutte le attività di assistenza tecnica connesse alla realizzazione del Programma FOSEL, del Programma Grecia-Italia e di tutti i progetti aggiudicati attraverso le procedure di selezione afferenti i Programmi dell'Obiettivo 3 (transfrontalieri, transnazionali ed interregionali), come ad esempio Novagrimed, Biolmed, ecc., la Puglia si avvale dell'Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo, soggetto in house della Conferenza delle Regioni italiane.

Gli obiettivi dell'azione regionale in questa materia sono in sintonia con le linee di intervento definite dal Documento Strategico Regionale, tradotte nei Programmi Operativi Regionali 2007-2013: essi mirano a costruire occasioni di dialogo fra territori per condividere strategie di sviluppo e per generare rapporti simmetrici tra le aree geografiche coinvolte, radicando nel territorio pugliese un processo di buone prassi di partenariato, base imprescindibile per una crescita condivisa ed equilibrata dell'area geografica di riferimento.

Nella attuale fase di programmazione, i principali temi su cui si incentra l'azione regionale in materia di cooperazione riguardano:

- la ricerca scientifica e la collaborazione in interventi di formazione;
- la tutela e il recupero del patrimonio culturale;
- lo sviluppo sostenibile in campo ambientale, agricolo, turistico;
- il supporto ai processi di democratizzazione e di decentramento delle istituzioni;
- il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, le politiche di genere;
- promozione di politiche di pace e del dialogo interculturale;
- la solidarietà verso i territori e le comunità investiti da conflitti e da gravi emergenze umanitarie.

Nella costruzione dei progetti, particolare importanza è riservata all'instaurarsi di rapporti di collaborazione con gli attori territoriali della cooperazione, sia pubblici e che privati, presenti nel contesto pugliese, dei quali la Regione intende valorizzare le potenzialità, utilizzando appieno il loro apporto partecipativo e propositivo, onde fruire di competenze consolidate e di reti di relazioni già attivate.

In questo contesto trovano spazio interventi attuati in concorso con numerosi Dipartimenti delle Università pugliesi e con enti di ricerca come CNR, CRASCA, IAM.B, il crescente coinvolgimento degli enti locali ed il rafforzamento dei rapporti di partenariato con organismi operanti a livello nazionale ed internazionale come il MAE con la Ambasciate, gli Istituti culturali, l'OICS, l'UNDP, l'UNOPS,...

## **Analisi della situazione dei Paesi e aree in cui si svolgono le iniziative**

Le aree di riferimenti per la pianificazione degli interventi regionali sono:

1) L'area dei Balcani

I paesi dei Balcani, reduci dalla disgregazione della ex Repubblica Jugoslava, impegnati nella costruzione di nuove autonomie nazionali e nell'attuazione di significative riforme politiche, istituzionali ed economiche, sono fortemente interessati ad ampliare la rete di relazioni e di scambi con i Paesi europei, anche nella prospettiva di un progressivo adeguamento agli standard richiesti per l'ingresso nell'Unione europea.

All'area dei Balcani occidentali ed in primis all'Albania è riservato un ruolo centrale, in coerenza con gli obiettivi già conseguiti nell'ambito del programma INTERREG Italia-Albania e con riferimento ai nuovi obiettivi del Programma di preadesione in Adriatico IPA 2007-2013;

2) I Paesi della Sponda Sud del Mediterraneo

come Marocco, Tunisia, in linea con le finalità del Programma 2007-2013 ENPI MED: si tratta di Paesi che presentano una situazione abbastanza omogenea, caratterizzata da una fortissima crescita demografica non sostenuta da un adeguato sviluppo economico, fattore quest'ultimo di forte destabilizzazione che determina una imponente spinta migratoria.

3) L'area del Vicino Oriente

con particolare attenzione ai territori attraversati da conflitti come Libano, Israele e Palestina, ed all'Egitto, quale Paese strategico della cooperazione mediterranea: a fronte di una relativa stabilità politica dei Paesi nord africani, nell'area mediorientale si registrano tensioni legate, direttamente od indirettamente, al conflitto israelo – palestinese, aggravatosi negli ultimi tempi, che ha condotto ad un deterioramento della già complessa situazione dei territori coinvolti.

4) La Turchia, interessata al processo di allargamento dell'Unione, rappresenta un interlocutore importante nel suo ruolo di Paese-cerniera tra l'Europa e l'Asia.

## **Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi**

La ripartizione percentuale delle risorse stanziata annualmente in bilancio in relazione alle iniziative da attuare attraverso i singoli programmi annuali, prevista ai sensi dell'art.7, comma 2 – lett.b), della l.r. 20/2003, è la seguente:

Art.3 – Partenariato tra Comunità locali	45 %
Art.4 – Cooperazione Internazionale	30 %
Art.5 – Promozione Cultura dei Diritti umani	25 %

All'interno dei singoli Programmi annuali, le suddette quote percentuali possono essere variate per quantità contenute nel 20 %.

**Legge regionale 25 agosto 2003, n. 20 “Partenariato per la cooperazione”  
Programma annuale 2009**

***SCHEMA DI CONVENZIONE***

*fra*

***Regione Puglia***

*(c.f. 80017210727)*

**Assessorato al Mediterraneo**

**Servizio Mediterraneo**

**Via Gobetti, 26 -70125 BARI**

*rappresentata dal dott. Bernardo Notarangelo  
in qualità di Dirigente del Servizio Mediterraneo*

**e**

.....

**Soggetto attuatore  
del progetto**

.....  
.....

**Codice R/XX/XX/2009**

*rappresentata dal sig.* .....

*in qualità di legale rappresentante / delegato*.....

.....

.....

*codice fiscale* .....

*sede legale: via* ..... *località*.....



**Premesso che**

- La legge regionale 25.08.2003, n. 20 e il relativo regolamento regionale di attuazione n.4 del 25.02.2005 disciplinano l'attività regionale di partenariato per la cooperazione;
- ai sensi della precitata normativa, la Giunta regionale della Puglia, con deliberazione n. XXXX del XXXX, pubblicata nel BURP n. XXX del XXXX, ha approvato il Piano triennale 2010-2012 delle attività regionali in materia di partenariato per la cooperazione;
- con la deliberazione n. XXXX/2010, la Giunta regionale, nell'ambito delle attività a regia regionale del Programma annuale 2010 e in riferimento alla tipologia di interventi di cui all'art. X, ha approvato la partecipazione della Regione Puglia – Assessorato al Mediterraneo, al progetto denominato....., l'attuazione del progetto è affidata a .....
- allo stato è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione;
- per la Regione Puglia, deputato alla sottoscrizione della presente convenzione è il Dirigente del Servizio Mediterraneo dell'Assessorato al Mediterraneo, dott. Bernardo Notarangelo;
- per ....., d'ora in poi indicato come "Soggetto attuatore", deputato alla sottoscrizione della presente Convenzione è .....

**si conviene e si stipula quanto segue****A. PREMESSE ED ALLEGATI**

1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**B. OGGETTO**

1. In attuazione di quanto disposto dalla Giunta regionale, è riconosciuto al Soggetto attuatore un contributo a valere sulle risorse del Programma annuale 2010 delle attività regionali in materia di partenariato per la cooperazione, per un ammontare di € ..... (euro .....), finalizzato alla realizzazione del progetto denominato .....

2. Le attività previste dal progetto, la tempistica di realizzazione e il piano finanziario sono quelli riportati in delibera ed esplicitati nel documento di progetto acquisito agli atti del Servizio Mediterraneo, parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato, che le parti contraenti dichiarano di accettare;

**C. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE E DURATA DEL PROGETTO**

1. Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e si conclude alla data di chiusura del progetto come indicato al punto successivo.

2. Il progetto ha la durata di mesi ..... a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

3. Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) spese di coordinamento del progetto;

- b) spese per il personale direttamente impegnato nella realizzazione del progetto;
- c) spese di viaggi e trasferte delle persone coinvolte nella realizzazione del progetto;
- d) spese per la realizzazione o l'adeguamento di strutture strettamente funzionali al progetto;
- e) spese per acquisizione e/o installazione di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali al progetto;
- f) spese per l'informazione e pubblicità, ivi compreso materiale informativo;
- g) spese di acquisto di servizi e materiale necessario all'attuazione del progetto;
- h) spese generali (max 5% del contributo autorizzato);
- i) IVA, ove risulti essere costo finale.

Inoltre, per essere ammissibili, le spese devono:

- aa) essere previste nel piano finanziario del progetto e coerenti con la realizzazione dell'iniziativa;
- bb) essere necessarie per la realizzazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione;
- cc) essere ragionevoli e sostenute in conformità ai principi di buona gestione finanziaria;
- dd) essere state effettivamente sostenute, registrate presso la contabilità separata del Soggetto attuatore e dei partner di progetto ed essere identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.

#### **D. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

1. Il contributo è erogato con determinazioni del dirigente del Servizio Mediterraneo, secondo le modalità di seguito indicate.

Ai fini delle erogazioni, il Soggetto destinatario trasmette alla Regione Puglia la seguente documentazione:

- a) I rata - a titolo di anticipazione, pari al 25% del contributo ammesso:
  - richiesta di erogazione;
  - fideiussione bancaria o polizza assicurativa (se del caso) di importo pari all'anticipo e valevole fino alla rendicontazione finale delle spese effettuate;
  - Statuto e/o Atto costitutivo (se del caso);
  - dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia, resa ai sensi dell'art.10, legge 31.05.1965, n.575 (se del caso);
  - dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che il soggetto attuatore è/non è:
    - I. soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al d.l.vo 490/1994;
    - II. soggetto alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del d.P.R. 600/1973 poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del TUIR d.P.R. 917/1986;
    - III. in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione delle attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali ovvero non è in corso un procedimento di tale genere a suo carico;
- b) II rata - a stato d'avanzamento delle attività progettuali, pari ad un ulteriore 60% del contributo ammesso :
  - richiesta di erogazione;
  - relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali nel periodo di riferimento, ove si evidenzino i risultati conseguiti;
  - dichiarazione del rappresentante legale del Soggetto attuatore che le iniziative cofinanziate procedono con regolarità e che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono conformi al progetto approvato ed ammissibili secondo le disposizioni normative vigenti;
  - elenco riepilogativo delle fatture e della documentazione giustificativa di spesa;
  - copia conforme delle fatture o degli altri titoli di spesa contenenti nome del fornitore, numero e data, breve descrizione dell'oggetto della fornitura ed estremi del relativo pagamento;
- c) III rata - a titolo di saldo finale, erogata dopo la verifica finale, a condizione che tutte le fatture siano regolarmente quietanzate, salvo motivate eccezioni:
  - documentazione analoga a quella richiesta al punto precedente;

- relazione finale sulle attività complessivamente svolte nell'ambito del progetto, sulle modalità e forme di realizzazione, con valutazione dei risultati conseguiti e dell'impatto che l'intervento ha avuto sul territorio.

2. E' condizione essenziale per l'erogazione del contributo, il rispetto da parte del Soggetto attuatore, in caso di ricorso a lavoro dipendente, della clausola sociale prevista dall'art.1 della l.r.28/2006, siccome disciplinato dall'art.2 del regolamento regionale n.31 del 27.11.2009 recante "L.r. 28/2006 – Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n.191 del 30.11.2009).

3. La rendicontazione finale delle attività svolte deve pervenire al Servizio Mediterraneo entro sessanta giorni dalla data di conclusione delle stesse.

4. I prodotti progettuali, ivi incluse le eventuali strutture realizzate, devono riportare il logo della Regione Puglia.

5. Il contributo viene corrisposto in euro e trasferito al seguente conto corrente, indicato dal Soggetto attuatore:

intestatario conto:

banca:

coordinate bancarie: codice IBAN

#### **E. MODIFICHE AL BUDGET DI PROGETTO**

Al Soggetto attuatore è consentito procedere ad una diversa distribuzione delle risorse fra le varie voci di spesa all'interno del budget di progetto, salvo che questa non alteri la natura dell'operazione oggetto del contributo.

Per quanto attiene, in particolare, alle voci di spesa relative al contributo regionale, sono ammissibili le seguenti categorie di modifiche al budget:

- modifiche di lieve entità, vale a dire le variazioni tra voci di spesa approvate, inferiori o uguali al 10 % dell'intero contributo regionale, sono consentite previa comunicazione al Servizio Mediterraneo;
- modifiche tra voci di spesa approvate di entità superiore al 10 % dell'intero contributo regionale, sono consentite previa autorizzazione scritta del Servizio Mediterraneo;
- eventuali modifiche tra voci di spesa approvate di entità superiore al 25 % dell'intero contributo regionale devono essere debitamente motivate e sottoposte alla preventiva valutazione del Servizio medesimo che decide nel merito della accoglibilità della richiesta, valutata la sussistenza di condizioni eccezionali e imprevedibili, e se del caso autorizza a procedere con comunicazione scritta.

#### **F. MODIFICHE ALLA TEMPISTICA DI PROGETTO**

Eventuali richieste di modifica della tempistica di progetto, debitamente motivate, devono essere sottoposte alla preventiva valutazione del Servizio Mediterraneo che decide nel merito della accoglibilità della richiesta.

#### **G. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE**

1. Il Soggetto attuatore è unico responsabile di fronte alla Regione Puglia della corretta implementazione del progetto.

2. Il Soggetto attuatore è responsabile nei confronti di terzi per fatti o situazioni derivanti dalla attuazione dei singoli interventi e delle attività previste dalla presente Convenzione; la Regione Puglia è esente da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

3. Il Soggetto attuatore dichiara con la sottoscrizione della presente convenzione di essere autorizzato a rappresentare i partner che partecipano al progetto.

4. Il Soggetto attuatore si impegna a sottoscrivere un accordo di cooperazione con i partner, che definisca la suddivisione delle attività progettuali nonché le reciproche responsabilità, nel rispetto di quanto indicato nel documento di progetto.

5. Il Soggetto attuatore dichiara di soddisfare unitamente ai partner di progetto, tutti i requisiti legali richiesti e dichiara inoltre che sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle attività progettuali.

6. Il Soggetto attuatore si impegna ad accettare unitamente ai partner di progetto il contributo garantendo la corretta realizzazione delle attività previste dal progetto. Si impegna, inoltre, unitamente ai partner di progetto a tenere una contabilità specifica per l'esecuzione delle parti progettuali di competenza. Il Soggetto attuatore si impegna a garantire il rispetto delle corrette procedure di gestione contabile e rendicontazione anche da parte dei singoli partner di progetto.

7. Il Soggetto attuatore dichiara di non aver beneficiato di altri contributi per la realizzazione delle medesime attività.

8. Nel caso di richiesta motivata da parte del Servizio Mediterraneo di restituzione del contributo, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa e dalla presente Convenzione, il Soggetto attuatore è responsabile nei confronti della Regione Puglia dell'ammontare totale del contributo. Il Soggetto attuatore si impegna a disciplinare i rapporti con i partner del progetto nel caso di richiesta di restituzione.

## **H. CONTROLLI**

1. Il Soggetto attuatore si impegna a :

- corrispondere, quale referente unico e in accordo con gli altri partner, alle richieste di chiarimenti, di informazioni e di documentazione che dovessero pervenire dal Servizio Mediterraneo;
- autorizzare il Servizio Mediterraneo ad effettuare tutte le verifiche tecniche ed amministrative ritenute necessarie, sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione del contributo, anche presso la propria sede.

## **I. RISOLUZIONE E CONSEGUENTE REVOCA DEL CONTRIBUTO**

1. La presente Convenzione si intende risolta qualora il Soggetto attuatore non rispetti una delle seguenti condizioni o non adempia ad una delle seguenti obbligazioni:

- il Soggetto attuatore ha ottenuto l'ammissione al contributo per l'operazione oggetto della presente Convenzione mediante falsi documenti e/o attestazioni mendaci, ovvero fornisce falsi documenti e/o attestazioni mendaci;
- il Soggetto attuatore destina il contributo concesso a scopi diversi rispetto a quelli delle attività progettuali;
- il Soggetto attuatore rinuncia al contributo;
- il Soggetto attuatore diventa insolvente o vengono attivate procedure concorsuali o di liquidazione coatta prima che il progetto sia debitamente concluso ovvero viene intrapreso un qualsiasi altro procedimento (amministrativo, penale o civile) che non consenta al Soggetto attuatore di raggiungere gli obiettivi del progetto;
- il Soggetto attuatore, a seguito di ripetuto sollecito, continua ad omettere l'invio delle relazioni di avanzamento tecnico-finanziario ovvero ostacola o non consente l'espletamento delle opportune attività di controllo da parte dei soggetti preposti;
- il progetto finanziato non può, o in corso di attuazione diventa evidente che non potrà, essere realizzato nei tempi previsti (fatto salvo quanto previsto dal precedente punto F.), ovvero viene meno un requisito essenziale per l'approvazione del progetto;
- il Soggetto attuatore omette di fornire, in maniera tempestiva, informazioni su circostanze che ritardano, ostacolano o rendono impossibile la realizzazione del progetto;
- emerge una palese violazione della normativa vigente.

2. Nei casi di risoluzione previsti nel comma precedente il Soggetto attuatore, che deve considerarsi immediatamente escluso dall'ammissione al contributo, con effetti retroattivi, salva la facoltà di ricorso all'Autorità giudiziaria, si obbliga a restituire l'importo richiesto e già erogato, alla Regione Puglia. L'importo deve essere versato entro un mese dalla data della notifica della richiesta di restituzione.

**L. REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO**

1. Costituiscono cause di riduzione del contributo:

- la parziale o difforme realizzazione dell'intervento, ossia il Soggetto attuatore non realizza nei tempi e nei modi indicati le attività individuate nel progetto;
- la realizzazione di varianti al progetto finanziato non autorizzate;
- il mancato invio di parte della documentazione relativa alla rendicontazione.

**M. PUBBLICITA'**

1. Salvo esplicita, difforme richiesta da parte del Servizio Mediterraneo, ogni notizia, evento o pubblicazione di informazioni da parte del Soggetto attuatore e/o i seminari di diffusione, deve indicare che il progetto è stato cofinanziato dalla Regione Puglia attraverso la l.r. 20/2003.

2. Nel caso di diffusione di notizie e/o informazioni relative all'operazione, in qualsiasi forma e/o qualsiasi mezzo, incluso Internet, il Soggetto attuatore e i partners di progetto si obbligano a specificare che tali notizie e/o informazioni rispettano il punto di vista degli autori e che la Regione Puglia non è responsabile dell'uso che ne potrebbe essere fatto.

3. La Regione Puglia ha facoltà di pubblicare, in qualsiasi forma e/o mezzo, incluso Internet, le seguenti informazioni:

- il nome del Soggetto attuatore e dei partner di progetto, salvo i casi in cui la pubblicità leda uno o più diritti delle parti;
- gli obiettivi del progetto oggetto della presente Convenzione;
- l'importo ammesso a cofinanziamento e la ripartizione del costo totale dell'operazione così come stabilito dal piano finanziario;
- le relazioni sullo stato di avanzamento del progetto.

**N. DISPOSIZIONI FINALI**

1. Tutte le spese relative alla presente Convenzione (bolli e spese di registrazione) sono a totale carico del Soggetto attuatore senza diritto a rivalsa.

2. Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

3. Tutta la corrispondenza con il Servizio Mediterraneo per l'intera durata della presente Convenzione deve essere redatta in lingua italiana, deve riportare il titolo ed il codice assegnato al progetto e deve essere inviata al seguente indirizzo:

*Regione Puglia*

*Assessorato al Mediterraneo*

*Servizio Mediterraneo*

*Via P. Gobetti, 26 - 70125 BARI*

4. Qualsiasi modifica od integrazione alla presente Convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti.

5. La presente Convenzione è regolata dalle leggi italiane. Il luogo di giurisdizione è Bari.

6. La presente Convenzione è redatta in n.2 originali.

**BARI, .....**

**Letto, approvato e sottoscritto**

dott. Bernardo Notarangelo

.....

.....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 306

**L.R. n. 24/06: “Norme di organizzazione del sistema trasfusionale regionale” - Art. 4: Istituzione Coordinamento regionale delle attività trasfusionali (CRAT) - Delib. G.R. n. 1728/06 - Rinnovo nomina componenti.**

L'Assessore Regionale alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile A.P., dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, riferisce quanto segue:

In attuazione dell'art. 4, comma 1, della L.R. 3 agosto 2006, n. 24 (“Norme di organizzazione del sistema trasfusionale regionale”), la Giunta regionale, con atto n. 1728 del 21 novembre 2006, ha istituito, presso il Servizio Programmazione Assistenza ospedaliera e specialistica dell'Assessorato alle politiche della salute, con compiti e funzioni ivi indicati, il Coordinamento regionale delle attività trasfusionali (CRAT).

Per quanto riguarda l'organizzazione, è stata stabilita la seguente composizione:

1. un responsabile tecnico, dirigente medico in servizio presso una struttura trasfusionale della Regione Puglia;
2. un responsabile amministrativo, il dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, ovvero, se delegato, il dirigente del competente ufficio;
3. tre dirigenti medici in servizio presso una struttura trasfusionale in rappresentanza delle aree vaste nord, centro e sud del territorio della Regione;
4. il responsabile del Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC);
5. un rappresentante per ciascuna delle tre Associazioni donatori più rappresentative;
6. un rappresentante per ciascuna delle società scientifiche della disciplina;

7. un dipendente in servizio presso il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica in qualità di segretario.

Con successivo atto n. 1954 del 20 dicembre 2006, formalmente acquisite le designazioni, la Giunta regionale ha nominato, i componenti del Coordinamento per un triennio come stabilito dal citato atto d'istituzione n. 1728/06, così come di seguito riportato:

- responsabile tecnico: dott. Michele Scelsi, dirigente medico struttura trasfusionale AUSL;
- responsabile amministrativo: Silvia PAPINI, dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
- Componente rappresentante area nord del territorio della Regione: dott. Lazzaro Di Mauro, dirigente medico struttura trasfusionale San Giovanni Rotondo;
- Componente rappresentante area centro del territorio della Regione: dott. Stefano Antoncetti, dirigente medico struttura trasfusionale AUSL BA/5;
- Componente rappresentante area sud del territorio della Regione: dott.ssa Maria Giuseppina Dipersia, dirigente medico struttura trasfusionale AUSL LE/2;
- Componenti rappresentanti delle Associazioni donatori: dr. Ruggiero Fiore (AVIS), prof.ssa Rosita Orlandi (FIDAS), prof. Vincenzo Manzo (FRATES);
- Componenti rappresentanti delle Società scientifiche: dott. Eugenio Peres (S.I.M.T.I.), dott. Luciano Cazzato (SIDEM);
- Responsabile pro tempore del Centro regionale di coordinamento e compensazione (CRCC): dott. Donato Dimonte;
- Segretario (dipendente regionale): geom. Rocco Belladonna.

Nell'avvicinarsi della scadenza (20 dicembre 2009) della nomina dei predetti componenti e nella previsione del rinnovo del Coordinamento, in ossequio alle modalità organizzative stabilite con la deliberazione di G. R. n. 1728/06, sono state acquisite le segnalazioni delle Società scientifiche e delle Associazioni più rappresentative dei donatori.

Le Associazioni dei donatori e la Società scientifica S.I.M.T.I. hanno confermato i propri rappresentanti.

La Società SIdEM ha segnalato il dott. Giovanni Polisenò.

A fronte di tanto si propone di procedere al rinnovo del coordinamento del CRAT confermando i componenti nominati con deliberazione G.R. n. 1954/06 ad eccezione del rappresentante della Società scientifica SIdEM e dando mandato al Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica di individuare e nominare componente con funzioni di segretario un dipendente regionale in servizio presso il competente Ufficio.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata ch  di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio  
Vito Parisi

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal CRAT, dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

1. di nominare, per un triennio, i componenti del

Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT) come di seguito riportato:

- dott. Michele Scelsi, direttore U.O. complessa di medicina trasfusionale, Ospedale S. Paolo - ASL BA, responsabile tecnico;
- Silvia Papini, dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, responsabile amministrativo;
- dott. Lazzaro Di Mauro, direttore U.O. complessa di medicina trasfusionale IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza" - San Giovanni Rotondo, componente rappresentante area nord del territorio della Regione;
- dott. Stefano Antoncècchi, direttore U.O. complessa di medicina trasfusionale, P.O. S. Giacomo - ASL BA, componente rappresentante area centro del territorio della Regione;
- dott.ssa Maria Giuseppina Dipersia, direttore U.O. complessa di medicina trasfusionale, P.O. S. Cuore di Gesù - ASL LE, componente rappresentante area sud del territorio della Regione;
- dott. Ruggiero Fiore, componente rappresentante dell'Associazione donatori AVIS;
- prof.ssa Rosita Orlandi, componente rappresentante dell'Associazione donatori FIDAS;
- prof. Vincenzo Manzo, componente rappresentante dell'Associazione donatori FRATES;
- dott. Eugenio Peres, componente rappresentante della Società scientifica S.I.M.T.I (Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia);
- dott. Giovanni Polisenò, componente rappresentante della Società scientifica SIdEM (Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare);
- dott. Donato Dimonte, responsabile pro tempore Centro regionale di coordinamento e compensazione (CRCC);

2. di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica di individuare e nominare componente con funzioni di segretario un dipendente regionale in servizio presso il competente Ufficio;

3. di disporre la pubblicazione del presente prov-

vedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94;

- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 307

**Deroga per il parametro Trialometani nei Comuni ricadenti nelle Province di Foggia, Lecce e Taranto - D.M. 12 novembre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla G.U. n. 276 del 26 novembre 2009, serie generale.**

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente dell'Ufficio 1 - Sanità Pubblica e Sicurezza del lavoro e dal Funzionario Istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

VISTO il D.Lgs. n. 31/01 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del suddetto D.Lgs. n. 31/01 e s.m.i. concernente la disciplina delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del citato decreto legislativo;

ATTESO che dalla documentazione trasmessa a questo Assessorato dall'Ente Gestore risulta che, nell'anno 2009, per il parametro Trialometani è stato superato il valore soglia di 30 µg/l previsto dal d.lgs 31/01 s.m.i nei territori oggetto della presente deroga e che, tale superamento, ha ripercussioni sulla popolazione utente del servizio idrico degli stessi territori;

VISTO il decreto del 12/11/2009 del Ministero

del lavoro della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, "Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione Puglia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 276 del 26/11/09;

VISTO che la Regione Puglia, ai sensi del suddetto DM del 12/11/2009, può stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del D.Lgs. n. 31/01 e s.m.i. per il parametro Trialometani, entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 80 µg/l, fermo restando che il bromodichlorometano non deve superare il VMA di 60 µg/l.

ATTESO che il suddetto valore massimo ammissibile può essere concesso fino al 31 agosto 2010 ai territori interessati dal superamento del parametro di cui al comma precedente;

CONSIDERATO che nella Regione Puglia i comuni interessati dal superamento del parametro Trialometani sono quelli ricadenti nelle Province di Foggia, Lecce e Taranto, come si evince dai dati trasmessi dall'Ente Gestore e dall'A.R.P.A. Puglia;

EVIDENZIATO che, come richiesto dall'art. 3 del D.M 12/11/09, l'Assessorato alle Politiche della Salute ha assolto alle disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo che si sostanziano negli adempimenti di cui alle lettere a, b, c, d, e, f;

DATO ATTO che il Decreto Interministeriale del 12/11/2009 più volte richiamato, vincola l'eventuale rinnovo delle deroghe alla presentazione entro il termine del 30 giugno 2010, di circostanziata documentazione sullo stato di avanzamento delle misure correttive e dei relativi interventi per il rientro del suddetto parametro nel valore di norma stabilito all'allegato I, parte B, del D.Lgs. n. 31/01 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere ad informare con comunicazione istituzionale la popolazione interessata al provvedimento di deroga, in attuazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 31/2001 e



s.m.i., art. 13, comma 11 ed il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di eventuali iniziative adottate (art.1, comma 5 dello stesso D.M.);

“COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n° 28/01 e s.m.i.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio PATP  
Dott. F. Longo

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale in virtù dell'art. 4, comma 4, lettera c) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Funzionario Istruttore, dalla Dirigente dell'Ufficio 1 - Sanità Pubblica e Sicurezza del lavoro e dal Dirigente del Servizio P.A.T.P.;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato;

- DI DARE ATTO di quanto disposto dal decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12/11/09 “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità

delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione Puglia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 276 del 26/11/2009;

- DI STABILIRE, per i comuni ricadenti nelle Province di Foggia, Lecce e Taranto, il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del D.Lgs. n. 31/01 e s.m.i. per il parametro Trialometani, entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 80 µg/l, fermo restando che il bromodichlorometano non deve superare il VMA di 60 µg/l, fino al 31 agosto 2010;
- DI DEMANDARE all'Ufficio 1 del Servizio PATP di fornire opportuni indirizzi operativi alle AA.SS.LL al fine di garantire ampia e diffusa informazione alla popolazione interessata dal provvedimento di deroga, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del D.Lgs. n. 31/01 e s.m.i.;
- DI INCARICARE i Sindaci dei Comuni interessati di assicurare collaborazione alle AA.SS.LL. per la diffusione delle informazioni inerenti alla deroga;
- DI DEMANDARE al citato Ufficio 1 di predisporre un programma di controlli ufficiali che confermi l'incremento dei controlli già disposto nel precedente anno 2008, al fine di monitorare i livelli di THM nelle acque in distribuzione, anche con riferimento alle industrie alimentari presenti nei comuni interessati dal provvedimento;
- DI DISPORRE che l'Acquedotto Pugliese, Gestore del Servizio Idrico Integrato, e l'ATO Puglia, provvedano a dare opportuna e ampia informazione alla popolazione anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet, di pubblico accesso, di tutte le informazioni inerenti alla deroga stessa e, in particolare al periodo di interesse, al territorio e alla popolazione interessata;
- DI DISPORRE che l'acquedotto Pugliese s.p.a attui uno specifico piano di controllo al fine di monitorare le concentrazioni del parametro

oggetto della deroga e di garantire che l'acqua in distribuzione sia della migliore qualità possibile;

- DI DISPORRE che l'acquedotto Pugliese s.p.a. dovrà trasmettere all'Assessorato alle Politiche della Salute entro 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente e di un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria al fine della sua presentazione ai Ministeri competenti;
- DI DARE MANDATO al Settore Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione di trasmettere il presente provvedimento all'AQP spa, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, all'ATO-Puglia e all'ARPA-Puglia;
- DI STABILIRE che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. (BURP)

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 308

**D.M. 18 aprile 2007 - Modalità di erogazione dei cannabinoidi a carico del Servizio Sanitario regionale.**

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n. 3, e confermata dal Dirigente del Servizio PATP, riferisce:

Il Ministero della Salute, con Decreto del 18 aprile 2007 ha aggiornato le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ha posto nella Tabella

II, alla sezione B, alcuni derivati naturali o di sintesi dei cannabinoidi. Ciò rende possibile utilizzare questi farmaci per la terapia del dolore per pazienti affetti da patologia cronica o da malattia terminale, quindi mette nella disponibilità un ulteriore strumento terapeutico per la cura palliativa del dolore o di altre forme di disabilità fisica e mentale, anche in associazione con altri farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi di volta in volta.

In letteratura si trova una vasta documentazione dell'uso anche terapeutico della cannabis, ma la difficoltà di utilizzo sicuro per finalità terapeutiche dei principi attivi contenuti nella pianta, rinvia dalla attività presenti in concentrazione non standardizzate, con effetti sinergici in alcuni organi e funzioni e contrastanti in altri, con pochi studi controllati verso placebo.

Con la produzione di derivati di sintesi, si è compiuto un passo avanti decisivo per la valutazione dell'impiego clinico dei cannabinoidi nella cura del glaucoma, nella prevenzione dell'emesi, nel controllo di alcune spasticità croniche e come adiuvante nel controllo del dolore cronico neuropatico associato a sclerosi multipla. Tra i numerosi farmaci sperimentati per il trattamento sintomatico dei disturbi associati alla sclerosi multipla vi sono i derivati della Cannabis sativa o i cannabinoidi.

Le principali sostanze psicoattive naturali derivate dalla Cannabis sativa sono il delta-9 tetraidrocannabinolo (THC), il Cannabidiolo (CBD), i quali in associazione sono commercializzati per il trattamento del dolore nei pazienti affetti da cancro e da sclerosi multipla sotto forma di spray buccali, in quanto l'assorbimento per via orale di tali sostanze è molto scarso a causa di un importante effetto di primo passaggio epatico, ed il Cannabinolo.

In Italia, ad oggi, non sono disponibili formulazioni commerciali registrate.

La collocazione degli stessi in Tabella II sezione B consente l'importazione di tali medicinali, come per gli altri stupefacenti e psicotropi iscritti nella sezione B della tabella II, in caso di carenza sul mercato italiano, secondo le modalità di cui al già citato DM 01/02/97 ed alle modalità di cui alla circolare Ministeriale N.D.G.F.D.M./VIII/C.1.b.a/33499 del 03 ottobre 2006 e, solo nei casi di carenza di valida alternativa terapeutica.

Pertanto, alle Farmacie Ospedaliere è consentita l'importazione di tali medicinali, solo in carenza di "valide alternative terapeutiche" e per le sole indicazioni approvate purché abbiano acquisito:

1. la prescrizione medica;
2. l'assunzione di responsabilità del medico e la dichiarazione di cui al DM 11.2.1997;
3. L'autorizzazione all'importazione concessa dall'Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute.

La rimborsabilità di farmaci importati in applicazione del più volte citato Decreto restano a carico del SSR qualora il medico richiedente sia alle dipendenze di struttura pubblica ed il paziente sia trattato in regime di ricovero o soggetto a day hospital o percorso ambulatoriale percorso ambulatoriale o in regime di Assistenza domiciliare integrata (giusta DGR del n febbraio 2007 n. 264). Nel momento in cui il paziente viene dimesso, la fornitura viene garantita, sempre a carico del SSR se si ravvisa un'esigenza di continuità terapeutica con il ricorso di farmaco estero iniziato in ambito ospedaliero.

L'Ufficio Politiche del farmaco del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale dell'Assessorato alle Politiche della Salute, valutato quanto in premessa, è dell'avviso, al fine di agevolare il ricorso ai farmaci derivati dei cannabinoidi di cui in premessa, di proporre che:

- a) i derivati della Cannabis, sotto forma di specialità medicinali o di preparati galenici magistrali, anche in associazione possono essere prescritti dal medico specialista in neurologia, in oncologia o preposto al trattamento della terapia del dolore cronico e acuto, nei casi in cui altri farmaci disponibili si siano dimostrati inefficaci o inadeguati al bisogno terapeutico, condizioni che possono verificarsi nella spasticità secondaria a malattie neurologiche, nella nausea e vomito non sufficientemente controllati indotte da chemioterapia o radioterapia, nel dolore cronico neuropatico non responder ai farmaci disponibili. La certificazione ha una validità di sei mesi e la prescrizione (Ricetta non ripetibile) trenta giorni;
- b) la fase di inizio del trattamento deve necessariamente essere effettuata in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabile, stante gli effetti

terapeutici attesi connessi alla risposta individuale. In tal caso i farmaci di cui in premessa possono essere acquistati dalla farmacia Ospedaliera e posti a carico del SSR;

- c) la farmacia ospedaliera ricevuta la prescrizione dal medico specialista provvede a trasmettere al Ministero della Salute, Ufficio centrale Stupefacenti, la richiesta di importazione redigendo il modello previsto;
- d) la farmacia, ottenuto il permesso di importazione, emette l'ordine di acquisto per la durata della terapia prevista, per un fabbisogno comunque non superiore a sei mesi di terapia;
- e) il paziente in trattamento cronico potrà proseguire il trattamento domiciliare presentando alla farmacia ospedaliera ogni mese nuova ricetta;
- f) il rinnovo della prescrizione e/o della certificazione è subordinata ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del prescrittore valutata la variabilità individuale dell'efficacia terapeutica;
- g) le prescrizioni effettuate da specialisti in neurologia o oncologia alle dipendenze di strutture sanitarie pubbliche di altre regioni devono essere autorizzate dal Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero che insiste sul territorio del Distretto di appartenenza dell'utente e dispensato, esperite tutte le procedure di cui in premessa, dal Servizio Farmaceutico dello stesso Presidio Ospedaliero.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni e integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio  
Dr. Fulvio Longo

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4 lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O., dal Responsabile AP, dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente di Area;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

Per i motivi riportati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di autorizzare le Farmacie Ospedaliere delle Aziende Sanitarie a garantire l'erogazione dei cannabinoidi a carico del Servizio Sanitario Regionale, in caso di carenza sul mercato Italiano, per le sole indicazioni approvate purché abbiano acquisito:
  4. la prescrizione medica;
  5. l'assunzione di responsabilità del medico e la dichiarazione di cui al D.M. 11.2.1997;
  6. L'autorizzazione all'importazione concessa dell'Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute;
- di disporre che la rimborsabilità di farmaci importati in applicazione al D.M. 11 febbraio 2007 resta a carico del SSR qualora:
  1. il medico richiedente sia alle dipendenze di struttura pubblica ed il paziente sia trattato in regime di ricovero o soggetto a day hospital o percorso ambulatoriale o in regime di Assistenza domiciliare integrata (giusta DGR del n febbraio 2007 n. 264);
  2. per il paziente dimesso si ravvisa un'esigenza di continuità terapeutica con il ricorso di farmaco estero già utilizzato in ambito ospedaliero
- di disporre che, al fine di agevolare il percorso ai farmaci cannabinoidi, il percorso terapeutico individuato sia il seguente:
  - a) i derivati della Cannabis, sotto forma di specialità medicinali o di preparati galenici magistrali, anche in associazione, possono essere prescritti dal medico specialista in neurologia, oncologia o preposto al trattamento della terapia del dolore cronico e acuto, alle dipendenze di strutture sanitarie pubbliche nei casi in cui altri farmaci disponibili si siano dimostrati inefficaci o inadeguati al bisogno terapeutico, condizioni che possono verificarsi nella spasticità secondaria a malattie neurologiche, nella nausea e vomito non sufficientemente controllati indotte da chemioterapia o radioterapia, nel dolore cronico neuropatico non responder ai farmaci disponibili. La certificazione ha una validità di sei mesi e la prescrizione (Ricetta non ripetibile) trenta giorni;
  - b) la fase di inizio del trattamento deve necessariamente essere effettuata in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabile, stante gli effetti terapeutici attesi connessi alla risposta individuale. In tal caso i farmaci, di cui in premessa, possono essere acquistati dalla farmacia Ospedaliera e posti a carico del SSR;
  - c) la farmacia ospedaliera ricevuta la prescrizione dal medico specialista provvede a trasmettere al Ministero della Salute, Ufficio centrale Stupefacenti, la richiesta di importazione redigendo il modello previsto;
  - d) la farmacia, ottenuto il permesso di importazione, emette l'ordine di acquisto per la durata della terapia prevista, per un fabbisogno comunque non superiore a sei mesi di terapia;
  - e) il paziente in trattamento cronico potrà proseguire il trattamento domiciliare presentando alla farmacia ospedaliera ogni mese nuova ricetta;
  - f) il rinnovo della prescrizione e/o della certificazione è subordinata ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del prescrittore, valutata la variabilità individuale dell'efficacia terapeutica;
  - g) le prescrizioni effettuate da specialisti in neurologia, oncologia o preposti al trattamento della terapia del dolore cronico e acuto, sempre alle dipendenze di strutture sanitarie pubbliche, di altre regioni devono essere autorizzate dal Direttore Sanitario del Presidio

Ospedaliero che insiste sul territorio del Distretto di appartenenza dell'utente e dispensato, esperite tutte le procedure di cui in premessa, dal Servizio Farmaceutico dello stesso Presidio Ospedaliero;

- di disporre la notifica del presente provvedimento, a cura del servizio PATP alle Aziende ASL ed Aziende Ospedaliere di tutto il territorio regionale, nonché alle Unità Operative interessate;
- di disporre che la spesa rinveniente dal presente provvedimento sarà a totale carico delle Aziende Sanitarie Locali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lett. h della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 309

**Approvazione del “Percorso Diagnostico Terapeutico per le linee guida per l'uso appropriato della Eparina a basso peso molecolare (EBPM) e Fondaparinux (FPX)”, in profilassi e trattamento del tromboembolismo venoso profondo (TVP).**

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n. 3, e confermata dal Dirigente del Servizio PATP, riferisce:

la Giunta Regionale ha approvato con L.R. n. 23 del 19 settembre 2008 il “Piano Regionale di Salute 2008 - 2010”, in particolare l'art. 1, comma 2, fa riferimento ai livelli essenziali di assistenza (LEA), individua gli obiettivi di salute, nonché le strategie con relative azioni prioritarie di intervento da raggiungere nel triennio di riferimento, garantendo la centralità del cittadino quale protagonista e fruitore dei percorsi assistenziali e la completa integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale.

Il “Piano della Salute 2008 - 2010” impone di sviluppare il rapporto con le Società Scientifiche per l'individuazione, l'adozione e la diffusione di Linee Guida e protocolli diagnostici terapeutici, in relazione alle prestazioni più rilevanti per gravità, frequenza e costi ed in considerazione della necessità di proporre al sistema ed ai professionisti strumenti di “Clinical Governance” per garantire appropriatezza nella scelta dei percorsi di diagnosi e cura.

La Commissione Regionale per l'Appropriatezza Prescrittiva, istituita con DGR n. 1226 del 24/08/2005, è stata preposta, dalla Determinazione Dirigenziale n. 15 del 24 febbraio 2006, al compito di predisposizione di idonee linee guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza prescrittivi, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione nazionale prevista dalla Legge 266 del 23 dicembre 2005, pubblicata sulla G.U. supplemento ordinario n. 09 del 13/01/06 Serie generale n. 10.

A livello regionale si impone la necessità di migliorare l'appropriatezza organizzativa e clinica nella profilassi e nel trattamento del trombo-embolismo venoso (TEV), in particolare Trombosi Venosa Profonda (TVP) ed Embolia Polmonare (EP).

A tal proposito, la Commissione ha delegato il Dr. Santoiemma, componente effettivo della Commissione, a produrre un documento concernente le linee guida per l'appropriatezza prescrittiva di Eparine a basso peso molecolare e Fondaparinux con lo scopo di aiutare i medici specialisti chirurgici e i medici di medicina generale (MMG) a scegliere la strategia più appropriata nella terapia anti-trombotica.

Nelle riunioni del 20.10.09 e del 17.11.09 la Commissione per l'appropriatezza prescrittiva, valutato detto documento, ha espresso parere tecnico favorevole.

L'Ufficio Politiche del farmaco del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale dell'Assessorato alle Politiche della Salute, valutato il parere tecnico scientifico favorevole espresso dalla Commissione sulle Linee Guida sull'appropriatezza prescrittiva dell'Eparina a basso peso molecolare, ritiene di sottoporre all'esame della Giunta regionale dette linee guida.

**COPERTURA FINANZIARIA** ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni e integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente del Servizio PATP  
Dr. Fulvio Longo

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4 lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento, dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente di Area;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- Per i motivi riportati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
- di recepire le "Le linee guida per l'appropriatezza prescrittiva di Eparine a basso peso molecolare e Fondaparinux", anche alla luce del parere tecnico favorevole espresso da parte della Commissione Regionale per l'Appropriatezza Prescrittiva, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di disporre che la Commissione Regionale per l'Appropriatezza Prescrittiva, dovrà vigilare sull'effettiva applicazione di tali linee guida segnalando al Servizio PATP eventuali criticità prescrittive e organizzative;
- di disporre la notifica del presente provvedimento, a cura del servizio PATP alle Aziende ASL ed Aziende Ospedaliere;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



ALLEGATO "A"

## APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DI EPARINE A BASSO PESO MOLECOLARE E FONDAPARINUX

Dr Luigi Santoiemma  
Commissione Appropriately Prescrittiva Regione Puglia

Eparine a Basso Peso Molecolare (EBPM) e Fondaparinux (FPX), grazie al minor numero di somministrazioni quotidiane e alla ridotta necessità di sorveglianza per eventi emorragici incidenti, hanno sostituito in maniera pressochè completa l' Eparina Non Frazionata (ENF) nella profilassi e nel trattamento del trombo-embolismo venoso (TEV), in particolare Trombosi Venosa Profonda (TVP) ed Embolia Polmonare (EP).

In diversi ambiti specialistici la profilassi del TEV con questi farmaci è diventata una strategia che viene attuata routinariamente. Chirurgia ortopedica, chirurgia generale maggiore, chirurgia ginecologica sono, in particolare, gli ambiti di più estesa attuazione di tale strategia, implementata con tale regolarità che, ormai, è fonte di sorpresa registrare nella prescrizione di dimissione di un paziente dopo un intervento chirurgico, l'assenza di una profilassi anti-trombotica. Il Medico di Medicina Generale è stato, quindi, fino ad oggi, piuttosto un attento osservatore di questa condivisa pratica prescrittiva, magari attento a registrare una durata del trattamento non del tutto corretta o un dosaggio da rivedere, piuttosto che un prescrittore autonomo di terapia anti-trombotica.

Negli ultimi anni però il dibattito sulla gestione del rischio di TEV nel paziente non chirurgico, sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale, è diventato più sostenuto e diversi studi hanno documentato i benefici ottenibili, in termini di abbattimento del rischio trombo-embolico, con l'uso di questi farmaci.

### RISCHIO DI TVP IN PAZIENTI CHIRURGICI E INTERNISTICI

#### BASSO RISCHIO:

chirurgia minore in pazienti mobilizzati, età <40 aa, senza fattori di rischio aggiuntivi; pazienti medici mobilizzati

#### RISCHIO MODERATO:

chirurgia minore in pazienti con fattori di rischio aggiuntivi, chirurgia maggiore generale, urologia, ginecologica; pazienti medici allettati

#### ALTO RISCHIO:

chirurgia maggiore in pazienti con fattori di rischio aggiuntivi( ad es: pregresso TEV, cancro), chirurgia ortopedica maggiore(protesi di anca o ginocchio, frattura di anca); traumi maggiori e spinali.

Già nel 2006 l'International Consensus Statement raccomandava di valutare una tromboprofilassi nei casi seguenti:

- A) pazienti con > 40 aa con patologia internistica acuta e/o ridotta mobilità con una delle seguenti morbilità:
- scompenso cardiaco acuto ( NYHA III – IV )
  - insufficienza respiratoria ( con o senza supporto ventilatorio ) o riacutizzazione di una patologia respiratoria
  - neoplasia attiva in trattamento
  - patologia acuta infettiva
  - malattie reumatologiche
  - ictus ischemico o infarto miocardico acuto
- B) pazienti con malattia internistica acuta e ridotta mobilità in presenza di uno dei seguenti fattori di rischio:
- età maggiore di 75 aa
  - patologia neoplastica
  - storia di TEV

Le Linee Guida ACCP, pubblicate nel 2008, riprendono e confermano l'appropriatezza di una tromboprofilassi nel paziente internistico con fattori di rischio per TEV.

La prescrizione appropriata di una terapia anti-trombotica è resa però complessa da una serie di fattori:

- disomogenea registrazione di dosaggi e posologie per le diverse molecole, espressi in diverse unità di misura ( UI o mg );
- diversa registrazione di indicazioni, soprattutto per quello che riguarda il paziente internistico;
- necessità per alcuni farmaci di riferire il dosaggio al peso del paziente;
- mancanza di dati, per alcuni farmaci, di sicurezza in gravidanza.

Per fornire uno strumento agile di consultazione che assista il medico prescrittore nella identificazione del paziente candidabile ad una profilassi del TEV e che lo aiuti nella scelta della molecola, dei dosaggi e della durata del trattamento più appropriati, abbiamo sintetizzato, nelle tavole seguenti:

- 1) le **condizioni, sia chirurgiche che internistiche, di rischio trombo-embolico** che necessitano un intervento profilattico con ENF, EBPM o FPX e la relativa forza delle raccomandazioni ( Allegato 1: raccomandazioni ACCP 2008);
- 2) indicazioni, dose e durata delle diverse EBPM e di FPX nella **profilassi del TEV** e nella prevenzione della coagulazione in corso di emodialisi (Allegato 2: Profilassi). Estratto da RCP delle molecole
- 3) indicazioni, dose e durata delle diverse EBPM e di FPX nel **trattamento del TEV**, nelle sindromi coronariche acute e nell'infarto STEMI ( Allegato 3: Trattamento ).Estratto da RCP delle molecole.

## BIBLIOGRAFIA

- 1) Elliott Cg, Goldhaber SZ, Visani L, DeRosa M. Chest radiographs in acute pulmonary embolism. Results from the International Cooperative Pulmonary Embolism Registry. *Chest* 2000; 118, 1: 33-8
- 2) Mismetti P, Laporte-Simitsidis S, Tardy, B, Cucherat M, Buchmuller A, Juillart-Delsart D, Decousus H. Prevention of venous thromboembolism in internal medicine with unfractionated or low-molecular-weight heparin: a meta-analysis of randomized clinical trials. *Thromb Haemost* 2000; 83, 1:14-9
- 3) Anderson FA Jr., Tapson VF, Decousus H et al for the IMPROVE Investigators. IMPROVE, a Multinational Observational Cohort Study of Practices in Prevention of Venous Thromboembolism in Acutely Ill Medical Patients: A comparison with Clinical Study Patient Populations. *Blood* 2003;11:319a.
- 4) Samama MM, Cohen AT, Darmon Jy et al, for the Prophylaxis in Medical Patients with Enoxaparin Study Group. A comparison of enoxaparin with placebo for the prevention of venous thromboembolism in acutely ill medical patients. *N Engl J Med* 1999; 341; 11: 793-800
- 5) Cardiovascular Disease Educational and Research Trust; Cyprus Cardiovascular Disease Educational and Research Trust; European Venous Forum; International Surgical Thrombosis Forum; International Union of Angiology; Union International de Phlébologie. Prevention and treatment of venous thromboembolism. International Consensus Statement (guidelines according to scientific evidence). *Int Angiol* 2006;25;2:101-61
- 6) Leizorovicz A, Cohen AT, Turpie AGG, et al, for the PREVENT Medical Thromboprophylaxis Study. Randomized, placebo-controlled trial of dalteparin for the prevention of venous thromboembolism in acutely ill medical patients. *Circulation* 2004; 110, 7:874-9
- 7) Cohen AT, Davidson BL, Gallus AS, Lassen MR, Prins MH, Tomkowski W, Turpie AG, Egberts JF, Lensing AW; the ARTEMIS investigators. Efficacy and safety of fondaparinux for the prevention of venous thromboembolism in older acute medical patients: randomised placebo controlled trial. *Br Med J* 2006;332, 7537:325-9.
- 8) Hirsh J, Guyatt G et al. Executive Summary: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines ( 8<sup>th</sup> Edition ) *Chest* 2008;133:71-109



MOLECOLE	Enoxaparina*	Nadroparina*	Dalteparina*	Parnaparina*	Reviparina*	Bemiparina*	Fondaparinux**
NOME COMMERCIALE FORME FARMACEUTICHE	CLEXANE 2000UI(0,2ml)6f 4000UI(0,4ml)6f	FRAXIPARINA SELEPARINA 2850UI(0,3ml)6f 3800UI(0,4ml)6f 5700UI(0,6ml)10f 7600UI(0,8ml)10f 9500UI(1ml)10f	FRAGMIN 2500UI(0,2ml)6f 5000UI(0,4ml)6f 10000UI(0,4ml)4f 12500UI(0,5ml)4f 15000UI(0,6ml)4f	FLUXUM 3200UI(0,3ml)6f 4250UI(0,4ml)6f 6400UI(0,6ml)6f 8500UI(0,8ml)6f	CLIVARINA 1750UI(0,25ml)10f 4200UI(0,6ml)10f 6300UI(0,9ml)10f	IVOR 2500UI(0,2ml)10f 3500UI(0,2ml)10f	ARIXTRA 1,5mg(0,3ml) 2,5mg(0,5ml)
INDICAZIONI (presenti nelle schede tecniche registrate)	-Profilassi della trombosi venosa profonda(TVP) in chirurgia generale, in chirurgia ortopedica e in pazienti non chirurgici allestiti e a rischio di TVP. -Trattamento della TVP con o senza embolia polmonare.	-Profilassi delle TVP in chirurgia generale e ortopedica. -Trattamento delle TVP.	-Profilassi delle TVP in chirurgia generale e ortopedica. Trattamento delle TVP.	-Profilassi della trombosi venosa profonda(TVP) in chirurgia generale e ortopedica e nei pazienti a rischio maggiore di TVP. -Trattamento della trombosi venosa profonda con o senza embolia polmonare.	-Profilassi della trombosi venosa profonda(TVP) in chirurgia generale e ortopedica e nei pazienti a rischio maggiore di TVP. -Trattamento della trombosi venosa profonda con o senza embolia polmonare.	-Prevenzione delle tromboembolie in pazienti sottoposti a interventi chirurgici di chirurgia generale(2500UI). -Prevenzione delle tromboembolie in pazienti sottoposti a interventi chirurgici di chirurgia ortopedica(3500UI).	-Prevenzione di episodi tromboembolici venosi in pz sottoposti a chirurgia ortopedica maggiore degli arti inferiori quali frattura di anca, chirurgia maggiore del ginocchio o sostitutiva di anca e a chirurgia addominale ad alto rischio di complicanze tromboemboliche quali pz sottoposti a chirurgia addominale per patologie tumorali. -Prevenzione del TEV in pz di pertinenza medica considerati ad alto rischio di TEV e che sono immobilizzati a causa di una patologia acuta quale insufficienza cardiaca e/o disturbi respiratori acuti e/o infezioni o patologie infiammatorie acute.
PROFILASSI CHIRURGICA IN PAZIENTI A RISCHIO TROMBOEMBOLICO MODERATO: posologia	2000UI/die 2 ore prima dell'intervento, quindi ogni 24 ore per almeno 7 gg	2850UI/die 2-4 ore prima dell'intervento, quindi ogni 24 ore per almeno 7 gg o fino a quando sussiste il rischio tromboembolico.	2500UI/die 1-2 ore prima dell'intervento, quindi ogni 24 ore per almeno 5 gg	3200UI/die 2 ore prima dell'intervento, quindi ogni 24 ore per almeno 7 gg.	1750UI/die 2-4 ore prima dell'intervento, quindi ogni 24 ore per almeno 7-10 gg o fino a quando sussiste il rischio tromboembolico.	2500UI/die 2 ore prima o 6 ore dopo l'intervento, quindi ogni 24 ore per almeno 7-10 gg o fino a quando sussiste il rischio tromboembolico.	2,5mg(0,5 ml)/die 6 ore dopo l'intervento per 5-9 giorni (0,3 ml/die in pazienti con insufficienza renale cronica e clearance creatinina tra 20 e 30 ml/min.)
PROFILASSI CHIRURGICA IN ORTOPEDIA E PAZIENTI A RISCHIO TROMBOEMBOLICO ELEVATO: posologia	4000UI/ die 12 ore prima dell'intervento. Durata 7-10 gg e per tutta la persistenza del rischio ( in genere fino alla deambulazione).	38UI/Kg 12 ore prima dell'intervento, altra dose 12 ore dopo e quindi ogni 24 ore fino al 3° giorno, poi 57UI/Kg e partire dal 4° giorno, per almeno 10 giorni e finché persiste il rischio tromboembolico.	Chirurgia dell'anca: 2550UI 1-2 ore prima dell'intervento e 2500UI dopo 12 ore. Quindi 5000UI /die fino a mobilitazione. In alternativa: 5000UI la sera prima e 5000UI le sera successive all'intervento fino a mobilitazione. In alternativa: 2500UI 4-8 ore dopo l'intervento e 5000UI i giorni seguenti.	4250UI 12 ore prima, 12 ore dopo l'intervento e ogni giorno per almeno 10 gg.	4200UI 12 ore prima dell'intervento e ogni giorno per almeno 10 gg o per tutto il periodo di rischio.	Chirurgia ortopedica: 3500UI 2 ore prima o 6 ore dopo l'intervento, quindi ogni 24 ore per 7-10 gg o per tutto il periodo di rischio.	
PAZIENTI A RISCHIO MAGGIORE DI TVP: posologia	4000UI/die per almeno 6 gg e continuato fino alla deambulazione o fino a quando persiste il rischio.			4250 UI /die per almeno 10 giorni	4200 UI /die per almeno 10 giorni o per tutto il periodo di rischio		2,5mg(0,5 ml) per 6-14 gg

Allegato 2: PROFILASSI

\*: classe ATC B01AB \*\*: classe ATC B01AX

Executive Summary: American College of  
Chest Physicians Evidence-Based  
Clinical Practice Guidelines ( 8th Edition )  
Hirsh J, Guyatt G et al  
Chest 2008;133:71-109

1A-1B-1C: raccomandazione forte  
2A-2B-2C: raccomandazione debole

	ENF	EBPM	FPX
<b>CHIRURGIA GENERALE</b>			
Pazienti a basso rischio	NO- 1A	NO- 1A	NO- 1A
Pazienti a rischio moderato	SI - 1A	SI - 1A	SI - 1A
Pazienti ad alto rischio	SI - A	SI - 1A	SI - 1A
<b>CHIRURGIA VASCOLARE</b>			
Senza fattori di rischio tromboembolici	NO- 2B	NO- 2B	NO- 2B
Con fattori di rischio tromboembolici	SI-1C	SI-1C	SI-1C
<b>CHIRURGIA UROLOGICA</b>			
Procedure transuretrali o a basso rischio	NO- 1A	NO- 1A	NO- 1A
Procedure maggiori	SI - 1A	SI - 1A	SI - 1A
<b>CHIRURGIA GINECOLOGICA</b>			
Pazienti a basso rischio	NO- 1A	NO- 1A	NO- 1A
Pazienti a rischio moderato	SI - 1A	SI - 1A	SI - 1A
Pazienti ad alto rischio	SI - 1A	SI - 1A	SI - 1A
<b>CHIRURGIA ORTOPEDICA</b>			
Protesi di anca	NO-1A	SI- A	SI- 1A
Protesi di ginocchio	SI -1A	SI -1A	SI -1A
Frattura di anca	SI -1B	SI -1B	SI -A
Artroscopia diagnostica semplice	NO-2B	NO-2B	NO-2B
Chirurgia artroscopica con fattori di rischio		SI -1B	
Paziente politraumatizzato		SI -1A	
Chirurgia spinale elettiva con fattori di rischio tromboembolico	SI -1B	SI -1B	
Traumi midollo spinale	SI -1C	SI -1B	
<b>USTIONI</b>	SI -2A	SI -1C	
<b>NEUROCHIRURGIA</b>	SI -1A	SI -2A	SI -1A
<b>PAZIENTI CON PATOLOGIE INTERNISTICHE</b> (allettati, con fattori di rischio per tromboembolismo quali scompenso di circolo, neoplasia attiva, pregresso TEV, etc.)		SI -1A	
<b>PAZIENTI NEOPLASTICI</b>			
Chirurgici( raccomandazioni secondo sottosezione chirurgia generale)	SI-1A	SI-1A	SI-1A
Ospedalizzati con pat. internistica ( racc. secondo sottosezione pz.internistici)	SI -1A	SI -1A	SI -1A
Catetere venoso centrale	NO-1B	NO-1B	NO-1B
<b>ALLEGATO 2: RACCOMANDAZIONI</b>	<b>ENF:</b> eparina non frazionata <b>EBPM:</b> eparine a basso peso molecolare <b>FPX:</b> fondaparinux		

**PAZIENTI INTERNISTICI  
A RISCHIO DI TEV\***

- A) pazienti con > 40 aa con patologia internistica acuta e/o ridotta mobilità con una delle seguenti morbidità:
- scompenso cardiaco acuto ( NYHA III - IV )
  - insufficienza respiratoria ( con o senza supporto ventilatorio ) o riacutizzazione di una patologia respiratoria
  - neoplasia attiva in trattamento
- B) pazienti con malattia internistica acuta e ridotta mobilità in presenza di uno dei seguenti fattori di rischio:
- età maggiore di 75 aa
  - patologia neoplastica
  - storia di TEV

\*: da International Consensus Statement  
Nicolaidis et al. International Angiology 2006;25(2):101-161

MOLECOLE	Enoxaparina*	Nadroparina*	Dalteparina*	Parnaparina*	Reviparina*	Bemiparina*	Fondaparinux**
<p> <b>COMMERCIALE</b>  <b>FORME</b>  <b>FARMACEUTICHE</b> </p>	<p> <b>CLEXANE</b>                      2000U(0,2ml)6f                      4000U(0,4ml)6f                      CLEXANE T                      6000U(0,6ml)2f -10f                      8000U(0,8ml)2f-10f                      10000U(1ml)2f-10f                 </p>	<p> <b>FRAXIPARINA / SELEPARINA</b>                      2850U(0,3ml)6f                      3800U(0,4ml)6f                      5700U(0,6ml)10f                      7600U(0,8ml)10f                      SELEDIE / FRAXODI                      11400U(0,6ml)2f                      15200U(0,8ml)2f                      19000U(1ml)2f                 </p>	<p> <b>FRAGMIN</b>                      2500U(0,2ml)6f                      5000U(0,4ml)6f                      10000U(0,4ml)4f                      12500U(0,5ml)4f                      15000U(0,6ml)4f                 </p>	<p> <b>FLUXUM</b>                      3200U(0,3ml)6f                      4250U(0,4ml)6f                      6400U(0,6ml)6f                      8500U(0,8ml)6f                 </p>	<p> <b>CLIVARINA</b>                      1750U(0,25ml)10f                      4200U(0,6ml)10f                      6300U(0,9ml)10f                 </p>	<p> <b>IVOR</b>                      5000U(0,2ml)10f                      7500U(0,3ml)10f                      10000U(0,4ml)10f                 </p>	<p> <b>ARIXTRA</b>                      2,5mg(0,5 ml)                      5mg(0,4ml)                      7,5mg(0,6ml)                      10mg(0,8ml)                 </p>
<p> <b>INDICAZIONI</b>                      (presenti nelle                      schede tecniche                      registrate)                 </p>	<p>                     0,2-0,4 ml;                      -Profilassi della trombosi                      profonda(TVP) in chirurgia                      generale, in chirurgia ortopedica e                      in pazienti non chirurgici allestiti e                      a rischio di TVP.                      -Trattamento della TVP con o                      senza embolia polmonare.                      Trattamento della TVP con o                      senza embolia polmonare.                      0,6-0,8-1 ml;                      Trattamento della TVP con o                      senza embolia polmonare.                 </p>	<p>                     Profilassi delle TVP in                      chirurgia generale e                      ortopedica.                      Trattamento delle TVP.                      SELEDIE - FRAXODI                      Trattamento delle TVP.                 </p>	<p>                     Profilassi della trombosi                      venosa profonda(TVP) in                      chirurgia generale e ortopedica                      e nei pazienti a rischio                      maggiore di TVP.                      - Trattamento della trombosi                      venosa profonda.                 </p>	<p>                     -Profilassi della trombosi                      venosa profonda(TVP) in                      chirurgia generale e                      ortopedica e nei pazienti                      a rischio maggiore di                      TVP.                      -Trattamento della                      trombosi venosa                      profonda con o senza                      embolia polmonare.                 </p>	<p>                     Trattamento delle                      tromboembolie                      venose, in presenza o                      in assenza di embolia                      polmonare, durante la                      fase acuta.                 </p>	<p>                     5-7,5-10 mg: Trattamento della trombosi                      venosa profonda(TVP) e dell'embolia                      polmonare(EP) eccetto che nei pazienti                      emodinamicamente instabili o che                      richiedono trombolisi o embolectomia                      polmonare.                 </p>	
<p> <b>TRATTAMENTO</b>                      T.V.P. ED                      EMBOLIA                      POLMONARE:                      posologia                 </p>	<p>                     T.V.P. con o senza                      EMBOLIA POLMONARE                      100ui/Kg ogni 12 ore per 10                      gg.                 </p>	<p>                     T.V.P.                      FRAXIPARINA SELEPARINA                      92,7UI/Kg ogni 12 ore per 10 gg                      SELEDIE FRAXODI                      171UI/Kg die per 10 gg                      &lt;50Kg 0,4 ml                      50-59 Kg 0,5ml 60-59 Kg 0,6ml                      70-79 Kg 0,7ml 80-89 Kg 0,8ml                      &gt;90 Kg 0,9ml                 </p>	<p>                     T.V.P.                      100UI/Kg ogni 12                      ore o 200UI/Kg/ die,                      fino ad un massimo                      di 18000 UI/die.                 </p>	<p>                     T.V.P.                      0,6ml(6400U) ogni                      12 ore per 7-10 gg.                      Può essere preceduta da                      3-5 gg di terapia con                      12800UI per via e.v. in                      infusione lenta.                 </p>	<p>                     T.V.P. con o                      senza                      EMBOLIA                      POLMONARE                      175ui/Kg                      in due iniezioni die                      per 5-10 gg                 </p>	<p>                     T.E.V.                      115U/Kg die                      per 5-10 gg                      &lt;50 Kg 0,2 ml                      50-70 Kg 0,3 ml                      &gt;70 Kg 0,4 ml                 </p>	<p>                     T.V.P. EMBOLIA POLMONARE                      7,5mg/die per peso tra 50 e 100 Kg                      5mg/die per peso &lt;50Kg                      10mg/die per peso &gt;100Kg                      per 5-10 gg.                 </p>

**Allegato 3: TRATTAMENTO**

\*: classe ATC B01AB \*\*: classe ATC B01AX

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 316

**P.O. FESR Puglia 2007-2013, Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”. Programma Pluriennale di Asse 2007-2010 - Rimodulazione Piano finanziario Linee 4.1, 4.2 e 4.3.**

Gli Assessori al Mediterraneo, Pace ed Attività culturali, Prof.ssa Silvia Godelli, al Turismo e Industria alberghiera, dott.ssa Magda Terrevoli, Diritto allo studio e Beni culturali, prof. Gianfranco Viesti, di concerto con l’Assessore al Bilancio e Programmazione, dott. Michele Pelillo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Asse IV del P.O. FESR Puglia 2007-2013, direttore dell’Area politiche per la promozione del Territorio dei Saperi e dei Talenti, confermata dall’Autorità di Gestione del P.O. FESR Puglia 2007-13, riferiscono quanto segue:

Con la delibera n.1150 del 30/6/2009 la Giunta Regionale ha adottato il Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) dell’Asse IV del P.O. FESR Puglia 2007-2013, nel quale è stato approvato il Piano finanziario degli interventi da attuare nel periodo 2007-2010.

**PER QUANTO ATTIENE ALLA LINEA 4.1,** il Programma Pluriennale di Attuazione prevede, tra l’altro, le modalità di attuazione che concretizzano l’obiettivo di “Promuovere l’economia turi-

stica attraverso la qualificazione, la diversificazione e la promozione dell’offerta turistica integrata dei sistemi territoriali, il completamento e la qualificazione delle infrastrutture ed azioni di marketing territoriale”. La Linea agisce in particolare attraverso:

- a) il sostegno all’offerta turistica, attraverso l’adeguamento e l’implementazione della dotazione regionale di strutture, infrastrutture e attrezzature specifiche, Azione 4.1.1;
- b) la realizzazione di attività di comunicazione e di marketing per la promozione dell’immagine coordinata dell’offerta turistica della Regione Puglia, nonché degli aspetti culturali e paesaggistico-ambientali di maggiore peculiarità, sia sul mercato estero sia su quello nazionale, consentendo di rafforzare la destagionalizzazione e il riequilibrio delle presenze sul territorio regionale, con effetti positivi sugli indicatori economici e occupazionali, Azione 4.1.2;
- c) la valorizzazione dell’offerta legata al turismo sociale in Puglia. In linea con le scelte e gli obiettivi individuati dalla Regione al fine di operare in un’ottica di sistema, si procederà ad attivare una rete diffusa sul territorio di strutture espressamente dedicate, nonché azioni di promozione e di promo-commercializzazione per il segmento specifico. Le scelte in materia concorrono, peraltro, all’implementazione delle politiche regionali riguardanti il welfare e la promozione dell’immagine turistica della Puglia, Azione 4.13.

L’allocazione complessiva delle risorse al 2010 per le suddette azioni risulta così ripartita:

Azioni	IMPORTO TOTALE	Modalità di attuazione degli interventi	
		Evidenza pubblica	Negoziabile
<i>4.1.1 – Azioni per il completamento delle infrastrutture a sostegno dell’economia turistica, in particolare: porti turistici; abbattimento di barriere architettoniche nei siti di maggiore rilevanza turistica</i>	25.221.265,00	SI	SI
<i>4.1.2 – Azioni per la valorizzazione e la promozione della Regione attraverso lo sviluppo di specifiche azioni di marketing volte ad affermare le destinazioni turistiche sui mercati</i>	68.601.839,00	SI	SI
<i>4.1.3 – Sviluppo di strutture di accoglienza residenziale e per il tempo libero a supporto del turismo sociale, in ambito rurale e balneare oltre che nei borghi antichi</i>	5.144.096,00	SI	SI
<b>TOTALE LINEA 4.1</b>	<b>98.967.200,00</b>		

Il P.O. FESR Puglia 2007-2013 della Puglia contribuisce in modo coerente ed ambizioso ad una strategia di intervento, in sinergia con gli altri strumenti regionali per lo sviluppo. Proprio l'adozione di una strategia di "integrazione fra sistemi", incardinata nei territori della regione - e profondamente connessa ai processi di pianificazione e sviluppo delle dieci Aree Vaste - è l'elemento ispiratore dell'azione regionale in questo campo.

A tal fine la Giunta regionale con provvedimento n. 917 del 26/05/2009 ha già approvato, nell'ambito della Linea 4.1, e più in particolare per le infrastrutture turistiche di cui all'Azione 4.1.1, il "Piano stralcio" delle iniziative da attuare nelle Aree Vaste, individuate con una previsione finanziaria di euro 30.000.000,00 a fronte di una dotazione finanziaria dell'Azione 4.1.1 al 2010 di euro 25.221.265,00.

Considerato il processo di pianificazione negoziata in atto - come da comunicazione n. 04/COM/2010/01 alla Giunta regionale nella seduta del 11/01/2010 avente per oggetto "Processo di concertazione plurifondo per una strategia integrata delle risorse culturali, ambientali e del turismo." - a cui occorre dare immediata copertura finanziaria al fine prioritario di consentire l'avvio delle procedure di appalto entro giugno 2010.

Preso atto che l'attuazione di tali interventi è l'obiettivo prioritario per la Linea d'intervento 4.1, si ritiene opportuno, in coerenza con gli obiettivi di Linea e di Asse, rimodulare il Piano finanziario dell'Azione 4.1.1 "Azioni per il completamento delle infrastrutture a sostegno dell'economia turistica, in particolare: porti turistici; abbattimento di barriere architettoniche nei siti di maggiore rilevanza turistica", implementando risorse come di seguito specificato:

- euro 11.000.000,00, allocati sull'Azione 4.1.2 "Azioni per la valorizzazione e la promozione della regione attraverso lo sviluppo di specifiche azioni di marketing volte ad affermare le destinazioni turistiche sui mercati"

#### **PER QUANTO ATTIENE ALLA LINEA 4.2:**

Premesso che:

- la dotazione finanziaria disponibile per il triennio 2007-2010 a valere sulla Linea 4.2. "Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale" dell'Asse IV del PO FESR Puglia 2007/2013, è pari a euro 135.276.000, così come stabilito dal Programma Pluriennale di Attuazione dell'Asse IV, approvato con DGR. n.1150 del 30.06.2009 e pubblicato sul BURP n. 108 del 15.07.2009;
- la Linea 4.2, finalizzata prevalentemente ad attuare i progetti volti a costruire, implementare e valorizzare i "sistemi territoriali dei beni culturali" e le relazioni tra questi ultimi e le altre risorse territoriali, in modo da aumentare l'attrattività della regione, è attuata per mezzo di due Azioni:
  - l'Azione 4.2.1. che sviluppa interventi di riqualificazione e potenziamento dell'offerta turistico-culturale attraverso interventi di valorizzazione, fruizione, recupero e messa in rete del patrimonio culturale. Essa prevede sia il completamento di interventi già intrapresi nell'ambito della precedente programmazione - ed in particolare nell'ambito dei PIS-, sia l'attuazione di nuovi che completino e valorizzino reti, poli ed itinerari di particolare rilievo storico culturale;
  - l'Azione 4.2.2. che invece mira a valorizzare il sistema di relazioni esistenti e/o potenziali tra il territorio ed i beni regionali culturali di particolare rilievo, potenziandone le interconnessioni con gli altri nodi di sviluppo ambientale e culturale. Ciò, al fine di implementare l'attrattività della Regione in termini di incoming turistico, di attrazione di investimenti e di capitale, di miglioramento della qualità della vita e dell'occupazione, e di consolidamento del proprio ruolo nell'ambito della cooperazione territoriale internazionale.
  - l'Azione 4.2.1. è articolata in diversi interventi per i quali, nella tabella di seguito indicata, si specificano le procedure di selezione e la rispettiva dotazione finanziaria:

INTERVENTI/ATTIVITA'	DISPONIBILITA' FINANZIARIA	Modalità di attuazione degli interventi	
		Evidenza pubblica	Procedura negoziale
A. Sistema dei siti e dei complessi monumentali	€ 70.000.000	X	
B. Sistema del patrimonio culturale minore	€ 5.000.000	X	X
C. Sistema dei teatri storici	€ 6.000.000	X	
D. Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale	€ 12.000.000		X
E. Riqualificazione e valorizzazione del sistema degli archivi	€ 10.000.000		X
F. Riqualificazione e valorizzazione del sistema delle biblioteche	€ 10.000.000	X	
G. Azioni di valorizzazione integrata dei sistemi e delle reti culturali	€ 7.276.000	X	X
<b>TOTALE</b>	<b>€ 120.276.000</b>		

Considerato:

- che il PO FESR 2007/2013 Puglia e il PPA che ne costituisce diretta applicazione e ne disciplina l'attuazione sino al 2010, si conformano al principio della "politica regionale unitaria" - elaborato dall'attuale programmazione-, e dunque alla previsione di una strategia di intervento efficace che si fonda sulla stretta sinergia tra i diversi strumenti di sviluppo, comunitari, statali e regionali;
- che il PPA Asse IV prevede come priorità per l'attuazione della Linea 4.2. il completamento degli interventi di maggior rilievo e potenzialità già avviati nella precedente programmazione;
- con D.G.R. n. 917 del 26/05/2009 la Giunta Regionale ha approvato le procedure per la definizione del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta e (con le D.G.R. n. 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 del 28/12/2009 e successiva DGR n. 9 del 15.01.2010) il Programma Stralcio degli Interventi di Area Vasta, riservando una quota parte delle risorse a valere sulla Linea 4.2. - pari a euro 54.000.000;
- che a seguito dell'approvazione del Programma Stralcio, la quota riservata alle Aree Vaste è stata destinata ad interventi a valere sull'Azione 4.2.1.;

Ritenuto che, in considerazione del completamento degli interventi infrastrutturali iniziati, con riferimento all'Attività G) dell'Azione 4.2.1 si ritiene opportuno avviare studi e analisi finalizzati all'individuazione di interventi strategici per la migliore valorizzazione e fruizione dei sistemi e delle reti culturali;

Tanto premesso, in continuità con le priorità del PPA, con gli obiettivi di Linea e di Asse e con la politica regionale in materia di beni culturali, ed in considerazione del completamento degli interventi già avviati, dell'approvazione del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta e dell'avvio sul territorio della procedura negoziale per la definizione di Piani Integrati Plurifondo per Area Vasta e di Protocolli d'Intesa, è emersa la necessità di procedere ad una rimodulazione del piano finanziario degli interventi a valere sull'Azione 4.2.1.

Pertanto, la dotazione finanziaria dell'Azione 4.2.1 di importo complessivo pari ad euro 120.276.000 prevista per il periodo 2007/2010, risulta così rimodulata:

<b>INTERVENTI/ATTIVITA'</b>	<b>DISPONIBILITA' PROGRAMMATA EX PPA</b>	<b>RIMODULATO</b>
<b>A. Sistema dei siti e dei complessi monumentali</b>	€ 70.000.000	€ 79.193.821,95
<b>B. Sistema del patrimonio culturale minore</b>	€ 5.000.000	€ 2.000.000,00
<b>C. Sistema dei teatri storici</b>	€ 6.000.000	€ 5.414.000,00
<b>D. Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale</b>	€ 12.000.000	€ 12.000.000,00
<b>E. Riqualificazione e valorizzazione del sistema degli archivi</b>	€ 10.000.000	€ 10.000.000,00
<b>F. Riqualificazione e valorizzazione del sistema delle biblioteche</b>	€ 10.000.000	€ 11.000.000,00
<b>G. Azioni di valorizzazione integrata dei sistemi e delle reti culturali</b>	€ 7.276.000	€ 668.178,05
<b>TOTALE</b>	<b>€ 120.276.000</b>	<b>€120.276.000</b>

**PER QUANTO ATTIENE ALLA LINEA 4.3**, il Programma Pluriennale di Attuazione 20072010 dell'Asse IV del P.O. FESR 2007-2013, tra le modalità di attuazione e di finanziamento degli interventi, tra l'altro, espressamente prevede che:

l'Amministrazione regionale individuerà e finanzia progetti a titolarità regionale, in grado di svolgere un ruolo strategico e trainante per le Azioni 4.3.1 e 4.3.2., contribuendo in modo rilevante al conseguimento degli obiettivi individuati.

Nell'ambito dell'Azione 4.3.2 sono previsti alcuni interventi di rilievo strategico per il territorio regionale, quali:

- l'intervento B "Mostre e laboratori di arti visuali, contemporanee, multimediali e fotografiche", per il quale sono state stanziato risorse pari a euro 2.420.000,00 di cui euro 1.100.000 per iniziative rivolte ad Enti Pubblici (Mostre e Musei di Arte Contemporanea), da realizzarsi attraverso procedure di evidenza pubblica;
- l'intervento C "Eventi culturali di Particolare rilievo", per il quale sono state stanziato risorse pari a euro 1.020.000,00, di cui euro 600.000,00 rivolte ad Enti Pubblici per attività da realizzarsi sempre attraverso bandi;
- l'intervento D "Festival e grandi eventi di Spettacoli dal vivo, per il quale sono state impegnate risorse pari ad euro 3.505.800,00 per attività di Festival da realizzarsi sia attraverso convenzioni con i Comuni e con le Province, sia attraverso bandi rivolti a soggetti pubblici e privati;

- l'intervento L "Circuito delle musiche e della danza" per il quale sono state impegnate risorse pari ad euro 2.885.000,00 a favore del Teatro Pubblico Pugliese, individuato quale soggetto beneficiario per la realizzazione del suddetto intervento.

Il Programma Pluriennale di Attuazione 2007-2010 dell'Asse IV del PO FESR 2007-2013, all'Azione 4.3.2 espressamente prevede, inoltre, tra le modalità di attuazione e finanziamento degli interventi, la possibilità di selezionare interventi e progetti attraverso le procedure previste dal sistema normativo della Regione Puglia nel settore attività culturali e di spettacolo - costituito dalla legge Regionale n. 629 aprile 2004, dal Regolamento regionale n. 11 del 13 aprile 2007 e dai programmi triennali in materia di attività culturali e di spettacolo approvati ai sensi della l.r. 6/04 e del R.R. n. 11/07 e successive modifiche e integrazioni.

Conseguentemente, è possibile finanziare con i fondi FESR - Asse IV - linea 4.3 - i progetti relativi all'annualità 2010 - presentati ai sensi del Programma dello Spettacolo, approvato con DGR n. 1191 del 13/07/2009, purché coerenti con le finalità dello stesso Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e rispondenti ai criteri di selezione espressamente richiamati nel PPA ed individuati ed approvati con atto dirigenziale n 580 del 29/12/2009.

In considerazione dell'elevato numero di istanze di finanziamento presentate nell'ambito della richiamata legge regionale n. 6/2004 per l'annualità 2010 e della elevata qualità dei progetti proposti, nonché del grado di coerenza con gli obiettivi del FESR di gran parte delle suddette istanze, si ritiene opportuno incrementare di euro 900.000,00 l'ammontare delle risorse previste nell'ambito dell'intervento D "Festival e grandi eventi di spettacolo dal vivo", da destinare, per l'importo di euro 600.000,00 al finanziamento di progetti relativi all'annualità 2010, selezionati attraverso le procedure di cui alla legge 6/2004 che abbiano le caratteristiche sopra richiamate, nonché, per l'importo di euro 300.000, al finanziamento di progetti a titolarità regionale, sempre nell'ambito del medesimo intervento. Tali risorse potranno essere attinte dall'intervento B (Mostre e Musei di Arte Contemporanea) del PPA 2007-10, intervento da finanziarsi successivamente con il Programma Pluriennale di Asse per il triennio 2011-2013.

Con nota del 26/01/2010 l'Assessore al Mediterraneo ha richiesto al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese un'integrazione al progetto esecutivo riferito al Circuito delle Musiche e della danza (intervento L del PPA) - intervento già affidato dalla Regione Puglia in convenzione al medesimo soggetto (D.D. n. 414 del 2/10/2009) - con lo scopo di rafforzare il sistema musicale nel territorio regionale, in quanto la musica costituisce un settore dello spettacolo dal vivo altamente strategico e portatore di straordinaria attrattività a livello regionale, coerentemente con gli obiettivi del P.O. FESR 2007-2013.

Il Consorzio T.P.P., in risposta alla suddetta nota, ha presentato in data 27 gennaio 2010 una scheda progettuale riferita all'integrazione richiesta.

Il progetto rimodulato prevede, nell'ottica di un potenziamento complessivo della filiera produttiva musicale del territorio regionale, due specifici interventi:

- la creazione di un Circuito delle Musiche attraverso l'organizzazione di una rete di luoghi dedicati allo sviluppo del "Sistema Musicale Pugliese", all'interno del quale consentire agli operatori del settore la produzione, l'ospitalità, la promozione e la formazione per l'attivazione di un collegamento virtuoso tra produzione e circuitazione

di spettacoli pugliesi, nazionali ed internazionali;

- la realizzazione di una Casa della Musica e della Danza presso la Fiera del Levante, destinata ad ospitare ogni forma di rappresentazione musicale, in un contesto tecnologicamente attrezzato e dotato dei servizi ed allestimenti necessari, a disposizione di operatori pubblici e privati che intendano avvalersene per "programmare e produrre", contribuendo allo sviluppo economico e produttivo del "Sistema dello spettacolo pugliese".

Ritenendo, pertanto, che il progetto presentato dal Teatro Pubblico Pugliese e diretto al potenziamento dell'intervento già previsto nell'ambito dell'attività L, attraverso le due iniziative sopra descritte, sia pienamente in linea con gli attuali indirizzi ed impegni programmatici della Regione Puglia e vada completato in tempi rapidi, si rende necessario destinare allo stesso un ammontare di risorse finanziarie pari ad euro 800.000,00, attingendo dall'attività B. dell'Azione 4.3.2 del PPA 2007-2010 euro 200.000,00 e dall'attività C. della medesima Azione euro 600.000,00, con riserva di finanziare le attività già previste nei medesimi interventi, la cui realizzazione richiede una tempistica più lunga, con risorse che saranno destinate dal nuovo Programma Pluriennale di Attuazione 2011-2013.

Si specifica che le risorse rimodulate riferite agli interventi B e C dell'azione 4.3.2, prevedono quali modalità di realizzazione degli interventi procedure di evidenza pubblica (bandi), mentre attraverso il trasferimento delle risorse dagli interventi B e C all'intervento L del PPA 2007-2010, si procede all'affidamento diretto al Teatro Pubblico Pugliese, attuando le modalità procedurali previste nel medesimo intervento.

Si rammenta, a tal proposito, che il Teatro Pubblico Pugliese è Ente Pubblico Economico ai sensi del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, non ha fini di lucro, è Consorzio interamente partecipato da Comuni e Province pugliesi, nonché dalla Regione Puglia (L.R. 16 Aprile 2007 n. 10 art. 47 e D.G.R. n. 551 del 9 Maggio 2007) quale socio di maggioranza relativa e che il Programma Pluriennale dell'Asse IV, in riferimento alla Linea di Intervento 4.3.2, individua espressamente il T.P.P. nell'elenco dei



soggetti beneficiari e stabilisce che la Regione Puglia attuerà una rilevante parte degli interventi a titolarità regionale affidandone la realizzazione al succitato Ente.

Infine, con nota del 26/01/2010 il TPP ha richiesto un'integrazione di risorse, pari ad euro 94.000,00, per il progetto in corso "Primavera dei diritti", approvato con atto dirigenziale n. 570 del 30 novembre 2009.

Considerato che l'intervento previsto nell'ambito dell'Azione 4.3.1, attività A, "Dotazione di attrezzature e tecnologie per la Mediateca Multimediale di Specchia", con un ammontare di risorse pari ad euro 90.000,00, sta subendo consistenti ritardi nella fase di attuazione rispetto al previsto cronoprogramma e potrà, ad ogni buon conto, potrà trovare copertura a valere sul nuovo PPA 2011-2013, si ritiene in questa fase di dare priorità al finanziamento di un progetto in corso di attuazione, procedendo sulla base della richiesta presentata al trasferimento di euro 90.000,00 dall'Azione 4.3.1, intervento A, all'Azione 4.3.2, intervento C, per impinguare le risorse già destinate al progetto "Primavera dei Diritti".

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento definisce la strategia di azione, relativa all'Asse IV del P.O. FESR Puglia 2007-2013, con l'individuazione delle risorse relative al periodo di riferimento. Il Dirigente responsabile di ciascuna linea di intervento compresa nell'Asse procederà ad adottare puntuali atti dirigenziali di impegno, contestualmente all'attivazione dei procedimenti amministrativi e attuativi del Programma Pluriennale di Asse dai quali derivino obbligazioni giuridicamente perfezionabili entro la chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

Gli Assessori al Mediterraneo, Pace ed Attività culturali, al Turismo e Industria alberghiera, al

Diritto allo studio e Beni culturali, di concerto con l'Assessore al Bilancio e Programmazione, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4, lettere a), d), ed f), della L.R. n. 7/1997.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e degli Assessori proponenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Autorità di gestione del PO 2007-2013 e dal Responsabile dell'Asse IV;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato:

- di approvare le modifiche al Programma Pluriennale di Attuazione FESR 2007-2010 dell'Asse IV "Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo", come riportate nel prospetto "Allegato A" quale parte integrante della presente deliberazione, riassunte come segue:
- di trasferire parte delle risorse allocate sull'Azione 4.1.2 "Azioni per la valorizzazione e la promozione della regione attraverso lo sviluppo di specifiche azioni di marketing volte ad affermare le destinazioni turistiche sui mercati" per euro 11.000.000,00 all'Azione 4.1.1 "Azioni per il completamento delle infrastrutture a sostegno dell'economia turistica, in particolare: porti turistici; abbattimento di barriere architettoniche nei siti di maggiore rilevanza turistica";
- di rimodulare la dotazione finanziaria dell'Azione 4.2.1 di importo complessivo pari ad euro 120.276.000 prevista per il periodo 2007/2010, come di seguito specificato:

INTERVENTI/ATTIVITA'	DISPONIBILITA' PROGRAMMATA EX PPA	RIMODULATO
A) Sistema dei siti e dei complessi monumentali	€ 70.000.000	€ 79.193.821,95
B) Sistema del patrimonio culturale minore	€ 5.000.000	€ 2.000.000,00
C) Sistema dei teatri storici	€ 6.000.000	€ 5.414.000,00
D) Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale	€ 12.000.000	€ 12.000.000,00
E) Riqualificazione e valorizzazione del sistema degli archivi	€ 10.000.000	€ 10.000.000,00
F) Riqualificazione e valorizzazione del sistema delle biblioteche	€ 10.000.000	€ 11.000.000,00
G) Azioni di valorizzazione integrata dei sistemi e delle reti culturali	€ 7.276.000	€ 668.178,05
<b>TOTALE</b>	<b>€ 120.276.000</b>	<b>€120.276.000</b>

- di trasferire euro 900.000,00 all'interno dell'Azione 4.3.2, e precisamente dall'intervento B "Mostre e laboratori di arti visuali, contemporanee, multimediali e fotografiche" all'intervento D "Festival e grandi eventi di spettacolo dal vivo, da destinare, per l'importo di euro 600.000,00 al finanziamento di progetti relativi all'annualità 2010, selezionati attraverso le procedure di cui alla legge 6/2004, nonché, per l'importo di euro 300.000, al finanziamento di progetti a titolarità regionale, sempre nell'ambito del medesimo intervento;
- di trasferire euro 800.000,00 totali dagli interventi B e C (di cui euro 200.000,00 dall'intervento B ed euro 600.000,00 dall'intervento C) all'intervento L "Circuito delle musiche e della Danza" del PPA 2007-2013, per il potenziamento del "Sistema Musicale Pugliese";
- di trasferire euro 90.000,00 dall'Azione 4.3.1, intervento A - Convenzione con Comune di Specchia per Mediateca - all'Azione 4.3.2, intervento C, per integrare il finanziamento del Progetto Primavera dei Diritti;
- di autorizzare i Responsabili delle Linee di intervento 4.1, 4.2 e 4.3 dell'Asse IV del P.O. FESR Puglia 2007-2013, nominati con DGR n. 185 del 17 febbraio 2009, ad adottare ogni altro adempimento, compresi gli atti di impegno e di spesa, derivante dall'approvazione della seguente deliberazione;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

## ALLEGATO A

**PROSPETTO DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL PROGRAMMA  
PLURIENNALE DI ATTUAZIONE FESR 2007-2010 – ASSE IV – LINEE 4.1, 4.2, 4.3 E 4.4**

**Linea 4.1 - Infrastrutture, promozione e valorizzazione dell'economia turistica**

Azioni	IMPORTO TOTALE euro	Modalità di attuazione degli interventi	
		Evidenza pubblica	Negoziale
<b>4.1.1 – Azioni per il completamento delle infrastrutture a sostegno dell'economia turistica, in particolare: porti turistici; abbattimento di barriere architettoniche nei siti di maggiore rilevanza turistica</b>	36.221.265,00	SI	SI
<b>4.1.2 – Azioni per la valorizzazione e la promozione della Regione attraverso lo sviluppo di specifiche azioni di marketing volte ad affermare le destinazioni turistiche sui mercati</b>	57.601.839,00	SI	SI
<b>4.1.3 – Sviluppo di strutture di accoglienza residenziale e per il tempo libero a supporto del turismo sociale, in ambito rurale e balneare oltre che nei borghi antichi</b>	5.144.096,00	-	-
<b>TOTALE LINEA 4.1</b>	<b>98.967.200,00</b>		

**Linea 4.2 – Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale**

**Azione 4.2.1 – Azioni materiali e immateriali per il completamento e potenziamento delle reti di beni culturali connessi alle aree archeologiche, Ai musei, alle biblioteche, agli archivi storici, ai teatri storici, ai castelli e alle cattedrali, al fine della fruizione turistica di tali beni e quindi dell'aumento dell'attrattività turistica della regione.**

INTERVENTI/ATTIVITA'	Modalità di attuazione degli interventi			Disponibilità finanziaria (euro)
	Evidenza pubblica	Negoziale	A titolarità	
A. Sistema dei siti e dei complessi monumentali	X			€ 79.193.821,95
B. Sistema del patrimonio culturale minore	X	X		€ 2.000.000,00
C. Sistema dei teatri storici				€ 5.414.000,00
D. Riqualficazione e valorizzazione del sistema museale		X		€ 12.000.000,00
E. Riqualficazione e valorizzazione del sistema degli archivi		X		€ 10.000.000,00
F. Riqualficazione e valorizzazione del sistema delle biblioteche		X		€ 11.000.000,00
G. Azioni di valorizzazione integrata dei sistemi e delle reti culturali	X	X		€ 668.178,05
<b>TOTALE</b>				<b>€120.276.000</b>

**Linea 4.3 – Sviluppo di attività di attività culturali e dello spettacolo**

**Azione 4.3.1 – Servizi di promozione, comunicazione, infrastrutturazione tecnologica e digitale, per la valorizzazione turistica del territorio e dei beni culturali ai fini dell'attrattività delle location pugliesi per produzioni cinematografiche e televisive.**

Interventi / Attività	IMPORTO TOTALE euro	Procedura Evidenza Pubblica	Procedura Negoziale	Procedura Legge 6/04 – Programmi Triennali	Progetti a Titolarità Regionale
<i>A. Poli di eccellenza nella filiera dell'audiovisivo</i>	620.000,00	-	-	-	620.000,00
<i>B. Interventi per la promozione della cultura cinematografica e la valorizzazione del patrimonio produttivo pugliese</i>	5.310.000,00	-	-	330.000,00	4.980.000,00
<i>C. Valorizzazione e comunicazione delle location pugliesi</i>	1.670.000,00	-	-	-	1.670.000,00

**Azione 4.3.2 - Promozione di iniziative artistiche e culturali in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, anche ai fini di destagionalizzazione dei flussi di visita, dell'allungamento della stagione e di una maggiore attrazione di differenti segmenti di domanda**

Attività / Interventi	IMPORTO TOTALE euro	Procedura Evidenza Pubblica	Procedura Negoziale	Procedura Legge 6/04 – Programmi Triennali	Progetti a Titolarità Regionale
<i>A. Comunicazione e promozione delle attività e delle produzioni culturali regionali.</i>	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
<i>B. Mostre e laboratori di arti visuali, contemporanee, multimediali e fotografiche</i>	1.320.000,00	-	-	420.000	900.000,00
<i>C. Eventi culturali di particolare rilievo</i>	510.000,00	-	-	-	510.000,00
<i>D. Festival e grandi eventi di spettacolo dal vivo</i>	4.405.500,00	-	1.000.000,00	1.805.500,00	1.600.000,00
<i>E. Valorizzazione del territorio e delle risorse culturali e ambientali attraverso lo spettacolo</i>	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
<i>F. Osservatorio dello spettacolo e delle attività culturali</i>	200.000,00	-	-	-	200.000,00
<i>G. Cabina di regia progetti strategici</i>	900.000,00	-	-	-	900.000,00
<i>H. Internazionalizzazione della scena</i>	1.236.000,00	-	-	-	1.236.000,00
<i>I. Potenziamento e valorizzazione della programmazione, delle attività di spettacolo dal vivo sul territorio regionale</i>	3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00
<i>L. Circuito delle musiche e della danza</i>	3.685.000,00	-	-	-	3.685.000,00
<i>M. Fiera internazionale delle musiche e dello spettacolo</i>	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 317

**Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ADISU-Puglia. Approvazione ex art. 36, comma 1, lett. a) della L.R. n. 18 del 27/06/2007.**

L'assessore al Diritto allo Studio, Università e Ricerca, Prof. Gianfranco Viesti, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Università e Ricerca, dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, confermata e fatta propria dal Direttore di Area, riferisce quanto segue.

Premesso che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 18 del 27/06/2007, la Regione Puglia disciplina le proprie attribuzioni nella materia del diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione al fine di:

- rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza dei cittadini per l'accesso e per la frequenza dei corsi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione e, in particolare, consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
- promuovere uno stretto raccordo tra formazione dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione e servizi agli studenti favorendo la creazione di un sistema di opportunità volte all'accompagnamento globale dello studente e all'innalzamento della produttività della formazione dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione;

Considerato che le precitate finalità sono perseguite attraverso l'Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia (ADISU-PUGLIA), costituita allo scopo di coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e dell'alta formazione con quelle di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati, nel rispetto del pluralismo istituzionale e in collaborazione con il sistema universitario e il sistema dell'alta formazione artistica e musicale pugliesi, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati con competenza in materia;

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Adisu-Puglia è chiamato ad approvare il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, predisposto dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 7, comma 4, della citata legge n. 18/2007, da inviare, successivamente, alla Giunta Regionale per l'approvazione prevista dall'art. 36, comma 1, lett. a), della L.R. n. 18/2007;

Viste le seguenti comunicazioni:

- nota prot. n. 582 del 06/10/2009 con la quale la Presidenza dell'Adisu-Puglia ha inviato il citato "Regolamento di organizzazione e funzionamento", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/09/2009;
- nota prot. n. 820 del 20/11/2009 con la quale il Direttore Generale dell'Adisu-Puglia trasmette altro esemplare del "Regolamento di organizzazione e funzionamento", in luogo di quello inviato con la precedente nota prot. n. 582/2009, in quanto "la copia consegnata in data 06/10/2009, per mero errore materiale, è leggermente difforme dalla versione definitiva adottata dal Consiglio di Amministrazione";

Preso atto che il Servizio Scuola Università e Ricerca, per ottenere elementi integrativi di giudizio e poter perfezionare e concludere la fase istruttoria funzionale all'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Adisu-Puglia da parte della Giunta Regionale, con nota prot. n. 8446 del 02/12/2009, ha inviato all'Agenzia alcune osservazioni;

Viste i seguenti ulteriori atti:

- nota prot. n. 984 del 28/12/2009 con la quale la Presidenza dell'Adisu-Puglia ha ritrasmesso il nuovo testo del "Regolamento di organizzazione e funzionamento" approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/12/2009, accogliendo alcune delle osservazioni del Servizio Scuola Università e Ricerca;
- nota prot. n. 022/SP del 07/01/2010 con la quale l'Assessore al Diritto allo Studio ha chiesto alla presidenza dell'Adisu-Puglia una ulteriore approfondita riflessione su alcuni aspetti del Regolamento di organizzazione e funzionamento, nella versione approvata dal Consiglio di Amministrazione il 22/12/2009, pur nella consa-

pevolezza dell'esistenza di ampi margini di autonomia in capo all'Agenzia delineati dall'art. 7, comma 2-ultimo periodo, della L.R. n. 18/2007;

- nota prot. n. 18 in data 11/01/2010 con la quale la Presidente dell'Agenzia, tra l'altro, si impegna a sottoporre al Consiglio di Amministrazione le considerazioni dell'Assessore al Diritto allo Studio;
- nota prot. n. 56 del 20/01/2010 con la quale il Direttore Generale dell'Adisu-Puglia fornisce alcune precisazioni e trasmette il testo del "Regolamento di organizzazione e funzionamento", approvato definitivamente dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7/01/2010, accogliendo alcune delle osservazioni dell'Assessore al Diritto allo Studio;

Ritenuto, a conclusione della fase istruttoria, dover sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), della L.R. n. 18/2007, il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia (ADISU-PUGLIA), definitivamente approvato dal rispettivo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07/01/2010;

Preso atto che:

- il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ADISU-PUGLIA è predisposto dal direttore generale (art. 7, comma 4, L.R. n. 18/2007);
- il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ADISU-PUGLIA (art. 7, comma 4, L.R. n. 18/2007);
- il citato regolamento è soggetto anche all'approvazione della Giunta regionale (art. 36, comma 1, lett. a, L.R. n. 18/2007);

Ritenuto, quindi, che:

- dalla lettera del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 4, e dell'art. 36, comma 1, lett. a, L.R. n. 18/2007, l'approvazione della Giunta Regionale si configura come adempimento formale con valore meramente confermativo, come ripetizione, in quanto viene a manifestarsi successivamente all'approvazione da parte del Consiglio

di Amministrazione del Regolamento predisposto dal Direttore Generale dell'Agenzia;

- l'approvazione della Giunta Regionale, perciò, non costituisce provvedimento di amministrazione attiva, assumendo natura dichiarativa, a carattere secondario, intervenendo dopo l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico e di controllo dell'Agenzia (v. art. 2, comma 1, del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Adisu);
- l'approvazione della Giunta Regionale, in definitiva, è elemento terminale esogeno del percorso amministrativo del Regolamento, quale atto complesso ineguale, per il quale si è già perfezionata la fase integrativa dell'efficacia con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia;

Visto il citato Regolamento, composto da 27 articoli in 12 pagine, di cui l'Assessore dà lettura e che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante;

"Sezione copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni"

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della Legge n° 7/97, art. 4, comma 4, punti a) - k) e della L.R. n. 18/2007 art. 36, comma 1, lettera a),

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell'Assessore al Diritto allo Studio;

VISTE le sottoscrizioni posti in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio competente, dal Dirigente del Servizio e dal Direttore dell'Area competente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e fare propria la relazione dell'Assessore al Diritto allo Studio, Università e Ricerca;
2. di prendere atto e approvare il "Regolamento di organizzazione e funzionamento" dell'ADISU-Puglia, nella versione definitivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07/01/2010,

3. dare atto che il "Regolamento di organizzazione e funzionamento" dell'ADISU Puglia è costituito da 27 articoli in 12 pagine e viene allegato in copia conforme al presente atto per farne parte integrante;
4. di dare mandato al Direttore dell'Area Politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti di notificare il presente atto al Presidente ed al Direttore Generale dell'Adisu-Puglia;
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



## **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

### **DELL'ADISU PUGLIA**

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ADISU PUGLIA**

*(Adottato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione del 25 settembre 2009 e modificato con le deliberazioni del 22 dicembre 2009 e del 14 gennaio 2010)*

**Titolo I - Fonti normative ed ambito del Regolamento****Art. 1****Ambito del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto ed in attuazione della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18, recante "*Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione*" (indicata come Legge, nel prosieguo), l'organizzazione ed il funzionamento dell'ADISU Puglia, istituita al fine di coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e dell'alta formazione con quelle di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati.
2. Il presente Regolamento viene adottato, su proposta del Direttore generale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7, comma 4, della Legge e sarà trasmesso alla Giunta regionale, per la prescritta approvazione.

**Titolo II – Organi dell'Agenzia****Art. 2****Competenze del Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'Agenzia; definisce le modalità per il perseguimento degli obiettivi, dei programmi e dei piani di cui alla Legge, emana le direttive e verifica la rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa e dei servizi.
2. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:
  - a) l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
  - b) l'approvazione del piano annuale di attività entro il 31 ottobre di ogni anno;
  - c) l'adozione del bilancio previsionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, l'approvazione, su proposta del Presidente, delle variazioni al bilancio che dovessero risultare necessarie e, eventualmente, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio;
  - d) l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, del rendiconto di gestione;
  - e) autorizza, definendo le relative deleghe per l'esecuzione, bandi di gara per l'acquisizione di beni e servizi per importi superiori a € 100.000,00 e per lavori superiori a € 250.000,00;
  - f) l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili previa autorizzazione della Giunta regionale;
  - g) le direttive e i criteri per la gestione delle attività;



- h) l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
  - i) l'accensione e l'estinzione di mutui e prestiti;
  - j) l'adesione ad accordi o protocolli d'intesa con enti, associazioni ed altri organismi pubblici o privati;
  - k) la deliberazione del bando per le concessioni delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico ed eventuali fondi per altre attività;
  - l) esprime una valutazione sull'andamento del contenzioso semestralmente sulla base di una relazione presentata dal Presidente;
  - m) l'esercizio dei controlli sull'andamento dei servizi erogati anche in forma indiretta, tenendo presente le indicazioni espresse dagli utenti;
  - n) i criteri per l'effettuazione degli eventuali accertamenti sulle dichiarazioni rese per accedere ai benefici;
  - o) la costituzione in giudizio dell'Agenzia;
  - p) le variazioni della dotazione organica;
  - q) la ratifica di tutti i provvedimenti adottati dal Presidente in via d'urgenza.
3. Il Consiglio di amministrazione, in accordo con le associazioni studentesche, stabilisce l'istituzione di Commissioni relative alle attività culturali ed altre finalizzate alla discussione di argomenti rilevanti. La composizione e il funzionamento di dette Commissioni saranno definiti dagli atti istitutivi delle stesse.

### **Art. 3**

#### **Sedute del Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio è convocato, in via ordinaria, almeno una volta al mese, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Le sedute si svolgono secondo una programmazione di massima predisposta dal Presidente e portata a conoscenza di tutti i Consiglieri.
2. I consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione. Coloro che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dal ruolo di Consigliere di amministrazione. L'assenza dalla seduta con il motivo che ne determina l'impossibilità deve essere comunicata alla Presidente entro l'inizio della seduta e riportata nel verbale.
3. Il Consiglio si riunisce nel giorno stabilito e prosegue i suoi lavori fino al completamento dell'ordine del giorno.
4. Qualora non si concluda entro detto termine l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio si riconvoca ad altra data su proposta del Presidente.

### **Art. 4**

#### **Ordine del giorno**

1. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inviata ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per posta elettronica, di norma, almeno sette giorni prima della

riunione, salvo eccezionali e comprovati casi di urgenza; in tali casi, la convocazione può essere inviata anche attraverso altri strumenti. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente anche sulla base di proposte di almeno cinque Consiglieri ed è redatto per argomenti accorpati secondo la loro natura.

2. I Consiglieri hanno facoltà di chiedere al Presidente, nei tre giorni precedenti, tramite ufficio, o all'inizio di una seduta del Consiglio di amministrazione, di inserire all'ordine del giorno dei lavori della successiva seduta particolari argomenti, aventi carattere di urgenza. Gli argomenti saranno trattati secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno, salvo diversa richiesta motivata del Presidente o dei Consiglieri approvata seduta stante dal Consiglio.

### **Art. 5**

#### **Interrogazioni, varie ed eventuali**

1. Le interrogazioni, verbali o scritte, che ogni Consigliere intenda rivolgere al Presidente o al Direttore generale, sono discusse nell'ambito delle "Varie ed eventuali" e possono essere trattate, a discrezione del Presidente, nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva, dopo aver acquisito gli opportuni elementi cognitivi.
2. Nella voce "Varie ed eventuali" non sono trattati argomenti che comportino oneri di spesa.

### **Art. 6**

#### **Documentazione**

1. Tutta la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno è inviata ai Consiglieri, per posta elettronica, contestualmente alla convocazione o almeno quattro giorni prima della seduta; la predetta documentazione è inviata, altresì, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Gli Uffici competenti metteranno comunque a disposizione dei Consiglieri la documentazione necessaria per consentire di acquisire ogni opportuno elemento di giudizio sugli argomenti in discussione.

### **Art. 7**

#### **Durata degli interventi, questioni pregiudiziali e procedurali**

1. La durata degli interventi in Consiglio, salvo diversa determinazione del Presidente, per il quale, come per il Direttore Generale, le limitazioni che seguono non trovano applicazione, non può eccedere, di norma:
  - a) 10 minuti per interventi relativi al Bilancio, ai Piani, Programmi e Bandi relativi ai servizi agli studenti, ai Regolamenti;
  - b) 5 minuti per gli altri interventi.
2. Ciascun Consigliere non può intervenire per più di due volte sullo stesso punto all'ordine del giorno rispettando i limiti di tempo, salva diversa determinazione del Presidente; nel corso dell'intervento il Consigliere non può essere interrotto, se non dal Presidente.
3. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano; sulle questioni concernenti le persone vige il principio di segretezza del voto. Per i Consiglieri vige, altresì, il principio della riservatezza in merito alle opinioni espresse nel corso del dibattito sui singoli punti.

## **Art. 8**

### **Verbale delle riunioni**

1. Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione viene redatto un processo verbale a cura del Direttore Generale che all'uopo può avvalersi di un dipendente dell'Agenzia a ciò delegato; il dibattito consiliare è integralmente registrato su nastro magnetico ai soli fini della esatta documentazione interna, da conservarsi fino all'approvazione del relativo verbale.
2. Il processo verbale deve indicare i presenti, l'accertata sussistenza del numero legale, l'eventuale modificazione dell'ordine del giorno, i risultati delle votazioni sui singoli argomenti; deve, altresì, riportare o allegare il testo delle deliberazioni assunte, nonché contenere il resoconto sommario della discussione svoltasi sugli affari trattati; i Consiglieri possono chiedere che sia riportato integralmente il loro intervento nel verbale e, in tal caso, ne detteranno il testo al verbalizzante o lo consegneranno al medesimo in forma scritta e firmata alla fine dell'intervento o, in ogni modo, della seduta. Nello stesso modo le dichiarazioni e/o le riserve di voto fatte preliminarmente, vanno subito dettate o consegnate per iscritto al verbalizzante, che le riporterà integralmente nel verbale. Vengono messe a verbale anche le dichiarazioni del Direttore generale.
3. I Processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale e vengono approvati con deliberazione all'inizio della seduta successiva.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il Consiglio, con atto motivato, può rendere pubblica la seduta o singole parti di questa.
5. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta del Direttore generale, può invitare alle sedute del Consiglio chiunque ritenga utile in relazione agli argomenti da trattare. In tale ipotesi, il Presidente, prima di porre in votazione i vari argomenti, dispone che i soggetti invitati lascino la seduta.
6. Per l'esercizio della propria funzione i consiglieri hanno accesso ai documenti dell'Agenzia, mediante richiesta, anche informale, al Direttore generale. I responsabili degli uffici garantiscono l'accesso con la massima sollecitudine, nel rispetto comunque delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di accesso agli atti.

## **Art. 9**

### **Deliberazioni del Consiglio di amministrazione**

1. Il quorum per la validità delle sedute è pari alla metà dei componenti il Consiglio più una unità.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti all'atto della votazione. Nel caso in cui il numero dei voti favorevoli sia pari a quello dei non favorevoli (somma degli astenuti e dei contrari) prevale il voto del Presidente; ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere la verifica del numero legale per la validità delle votazioni.
3. Le mozioni – tranne le mozioni d'ordine – e le risoluzioni sono votate secondo l'ordine di presentazione; prima delle stesse sono votati gli eventuali emendamenti presentati durante la discussione.
4. Le deliberazioni approvate sono immediatamente esecutive; le stesse sono numerate per ogni seduta in riferimento al punto di inserimento all'ordine del giorno.

5. Il verbale della riunione è portato a conoscenza dei singoli Consiglieri almeno quattro ~~giorni~~ prima dell'inizio della riunione successiva ed è dichiarato come letto ed approvato qualora ~~non~~ siano presentate osservazioni o rilievi da parte dei Consiglieri.
6. Al termine di ogni seduta il segretario redige un breve comunicato sui temi trattati e sulle decisioni assunte che sarà affisso all'albo e reso pubblico tramite i siti istituzionali.
7. Le deliberazioni adottate sono trasmesse in copia al competente direttore di Area della Regione Puglia.

#### **Art. 10**

##### **Pubblicità dei verbali ed estratti e diritto di accesso**

1. Gli atti delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono resi pubblici tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia e sono sempre a disposizione dei Consiglieri per eventuali consultazioni; ogni Consigliere ha facoltà di chiedere copia del verbale approvato.
2. I Consiglieri hanno diritto di accesso alla documentazione necessaria per acquisire ogni opportuno elemento di conoscenza in ordine alle questioni già decise o in discussione.

#### **Art. 11**

##### **Dimissioni e decadenza dei Consiglieri di amministrazione**

1. In caso di dimissioni o decadenza i componenti del Consiglio di amministrazione sono sostituiti con atto di nomina del Presidente della Giunta regionale su designazione dell'ente di cui sono espressione.
2. I Consiglieri nominati successivamente alla costituzione dell'organo restano in carica sino alla scadenza dello stesso e per il periodo massimo di due mandati.
3. Il Presidente, venuto a conoscenza di una causa di decadenza, comprese le cause d'incompatibilità sopravvenute, o delle dimissioni di un Consigliere, ne dà comunicazione al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile per la presa d'atto e, entro i successivi quindici giorni, all'Amministrazione regionale affinché proceda alla sostituzione.

#### **Art. 12**

##### **Il Presidente**

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'ADISU Puglia. A tal fine rappresenta l'Agenzia in giudizio, promuove e resiste alle liti con il potere di conciliazione e transazione.
2. Il Presidente può, con procure speciali, delegare l'esercizio della rappresentanza legale al Vice Presidente o ad un singolo Consigliere.
3. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno e lo presiede. Appone la propria firma sugli atti deliberativi di questo congiuntamente al Segretario. Ha potere di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio e per tutti gli atti che riguardano l'attività di indirizzo dell'Agenzia.

4. Il Presidente, sulla scorta degli elementi forniti dal Direttore generale, relaziona periodicamente il Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione dell'Agenzia e sulla rispondenza dei risultati di questa al piano annuale di attività e alle direttive impartite, nonché sullo stato di avanzamento nell'attuazione del piano medesimo.
5. Il Presidente, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, può, nei casi di urgenza, emanare atti di competenza dello stesso, nei seguenti casi:
  - a) variazioni al bilancio di previsione e prelevamenti dal fondo di riserva;
  - b) sottoscrizione di accordi e/o convenzioni che consentano la partecipazione a bandi per l'accesso ad iniziative e/o finanziamenti;
  - c) la costituzione in giudizio, in caso di termini processuali ristretti;
  - d) ogni altro caso in cui, in caso di deliberazione non tempestiva, possa derivare pregiudizio all'ADISU.
6. Gli atti adottati dal Presidente, denominati decreti, nei casi di cui al punto precedente, sono sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile successiva.
7. Propone l'istituzione di commissioni per approfondimenti su questioni di particolari rilievo che possono vedere impegnati singoli consiglieri e dirigenti dell'Ente unitamente a esperti esterni.
8. Il Presidente promuove rapporti con la Regione, le Università e altri enti e istituzioni al fine di garantire una collaborazione istituzionale per ottimizzare i servizi resi dall'ADISU per le sue finalità. Definisce proposte e progetti, anche di durata pluriennale, al fine di adeguare le attività dell'Ente a bisogni nuovi degli utenti.

### **Art. 13**

#### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori esamina tutti gli atti emanati dall'Agenzia ai fini del controllo di regolarità contabile e finanziaria della gestione.
2. Gli atti dell'Agenzia sono trasmessi al Collegio dal Direttore generale entro tre giorni dalla loro adozione.
3. Il Collegio redige processo verbale delle proprie sedute e una dettagliata relazione sull'andamento dell'attività di controllo così come risultante dai verbali. In caso di riscontro di gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, il Collegio dei Revisori dei Conti redige, immediatamente, relazione informativa che viene, a cura del proprio Presidente, inoltrata al Presidente della Giunta regionale.

### **Art. 14**

#### **Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. L'Agenzia, per i compiti di segreteria del Collegio, individua l'articolazione organizzativa competente ad espletare tale funzione, unitamente ai mezzi necessari a garantire l'efficiente funzionamento dell'organo.

2. Il Collegio è convocato dal proprio Presidente. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del medesimo sono svolte, su delega del Presidente, da un proprio componente.
3. Il processo verbale redatto dal Collegio durante le proprie riunioni è trasmesso entro tre giorni:
  - al Presidente;
  - al Direttore generale.
4. Le determinazioni del Collegio sono assunte a maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
5. Il Collegio delibera validamente con la presenza di almeno due dei suoi componenti, purché, in ogni caso, sia presente il Presidente; in tale eventualità, in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Presidente.
6. Per l'espletamento del proprio compito i Revisori hanno accesso, anche singolarmente, ai documenti dell'Agenzia, mediante richiesta anche informale, al responsabile dell'ufficio che detiene il documento, anche presso ciascuna sede territoriale dell'Agenzia. I responsabili degli uffici garantiscono l'accesso con la massima sollecitudine, nel rispetto, comunque, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di accesso agli atti.

### ***Titolo III – Altri organismi***

#### **Art. 15**

##### **Comitato per le Pari Opportunità**

1. L'Agenzia, al fine di promuovere l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità in materia di accesso al lavoro, progresso professionale e di carriera, istituisce il Comitato per le Pari Opportunità, al quale è affidato il compito di promuovere ogni azione positiva che consenta la rimozione di tutti gli ostacoli che, di fatto, limitino l'effettiva uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici.
2. La nomina, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato, sono definite da un apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione, ferma restando la necessità che esso sia presieduto da una rappresentante femminile e che sia costituito al 50% da componenti femminili.

#### **Art. 16**

##### **Altri organismi**

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale, può disporre la costituzione, in seno all'Agenzia, di altri organismi, sotto forma di Comitati, anche temporanei, al fine di permettere la puntuale attuazione di interessi e principi delle varie componenti collettive rappresentate.
2. In sede di costituzione dei Comitati, il Consiglio di amministrazione determina il funzionamento e le attribuzioni degli stessi tramite appositi regolamenti.

**Titolo IV - Organizzazione amministrativa****Art. 17****Organizzazione aziendale**

1. Nell'adottare l'atto di organizzazione aziendale previsto dall'art. 14 della Legge Regionale n. 18 del 28 Giugno 2007, il Direttore generale si attiene ai seguenti criteri generali:
  - a) gli indirizzi generali relativi al governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali e alle attività di gestione vengono definiti dal Consiglio di Amministrazione; la Direzione generale provvede all'applicazione di tali indirizzi e all'attività gestionale.
  - b) la gestione di tutti i servizi agli studenti a dimensione territoriale, in attuazione e nei limiti degli indirizzi di gestione, compete alle sedi territoriali dell'Agenzia.

**Art. 18****Competenze del Direttore generale**

1. Al Direttore generale è affidata la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Agenzia, da porre in essere mediante autonomi poteri di spesa nei limiti indicati dall'art. 2 lett. e) del presente regolamento, di organizzazione e di controllo e con la collaborazione delle articolazioni organizzative territoriali.
2. Il Direttore generale è responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati e ne risponde direttamente al Consiglio di amministrazione. A tal fine assicura l'unitarietà di azione dell'Agenzia, svolgendo tutte le funzioni previste dalla Legge e, inoltre:
  - a) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali del Consiglio di amministrazione;
  - b) provvede al conferimento di incarico ai Dirigenti preposti alle strutture organizzative operative e di staff, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008, n. 161, nell'ipotesi di conferimento di incarico ex art. 19, comma 6, del D.lgs. 165 del 2001;
  - c) assegna ai Dirigenti gli obiettivi da perseguire e le questioni da trattare, attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali a ciò necessarie;
  - d) dirige, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti e ne promuove la collaborazione, con facoltà di assumere nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia;
  - e) dirige il personale e sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali, degli uffici e dei servizi;
  - f) stipula i contratti e le convenzioni ovvero individua i Dirigenti o Funzionari a ciò preposti;
  - g) nomina le commissioni temporanee preposte ad attività di valutazione, gruppi di studio e di lavoro; conferisce incarichi di collaborazione e/o di consulenza.
3. Gli atti amministrativi aventi rilevanza esterna emanati dal Direttore generale sono denominati determinazioni; tali atti sono, di norma, proposti dai dirigenti che li predispongono curandone l'istruttoria.

4. Il Direttore generale, può, per realizzare economie di spesa e per garantire unitarietà nella gestione di alcuni processi, riservare a sé specifiche competenze in capo ai dirigenti delle sedi territoriali; può, altresì, designare un dirigente vicario che lo sostituisca in caso di assenza. Il Direttore generale può delegare ad altro dirigente alcune specifiche competenze.
5. La verifica e la valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore generale compete al Consiglio di amministrazione che vi provvede anche sulla base degli elementi forniti dal Nucleo di Valutazione dell'Agenzia.
6. Il rinnovo del contratto del Direttore generale previsto dall'art. 14, comma 3, della Legge, è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente.

## Art. 19

### Sedi territoriali

1. La responsabilità delle sedi territoriali dell'Agenzia assegnatarie di un budget, che adottano atti aventi rilevanza esterna, è attribuita ad un Dirigente dell'Agenzia incaricato dal Direttore generale.
2. I responsabili delle articolazioni organizzative territoriali curano l'organizzazione e la gestione dei servizi all'utenza nell'ambito territoriale di riferimento, nel rispetto degli indirizzi e dei principi generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione e delle direttive impartite dal Direttore generale, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a sua disposizione.
3. A tal fine i responsabili delle articolazioni organizzative territoriali svolgono le seguenti funzioni:
  - a) supportano il Direttore generale nell'attività di assistenza agli organi di direzione politica;
  - b) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive generali ricevute, mediante i poteri di spesa necessari a garantire il funzionamento della struttura a cui sono preposti e l'erogazione dei servizi a questa affidati, con utilizzo delle risorse ricevute ed entro i limiti di autonomia previsti con proprio atto d'indirizzo dal Direttore generale, assicurando l'unitarietà di azione dell'articolazione e la sua conformità ai principi generali a cui è informata l'attività dell'Agenzia;
  - c) indirizzano, coordinano e verificano l'attività delle unità organizzative costituite all'interno dell'articolazione territoriale;
  - d) organizzano e gestiscono il personale assegnato alla sede territoriale, in coerenza con le direttive all'uopo impartite dal Direttore generale;
  - e) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale assegnato alla propria struttura.
4. La gestione dei servizi all'utenza affidati alle articolazioni organizzative territoriali deve perseguire l'obiettivo dell'uniformità a livello regionale, pur nella salvaguardia delle specificità proprie di ciascun ambito territoriale.
5. I Responsabili delle articolazioni organizzative territoriali promuovono, in accordo con il Direttore generale, la definizione specifica delle forme di collaborazione e interazione continua con le Università di riferimento.



6. Nell'espletamento delle proprie funzioni e di quelle attribuite dal Direttore generale, i Responsabili delle sedi territoriali adottano tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che si rendono necessari, compresi quelli che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.
7. Gli atti amministrativi aventi rilevanza esterna dei Responsabili delle articolazioni organizzative territoriali sono denominati determinazioni.
8. I Responsabili delle articolazioni organizzative territoriali supportano le funzioni trasversali accentrate presso la Direzione generale.

### **Art. 20**

#### **Durata e revoca dell'incarico di Responsabile di sede**

1. I Responsabili delle articolazioni organizzative territoriali restano in carica per la durata prevista dal provvedimento di nomina del Direttore generale.
2. L'incarico di Responsabile delle articolazioni organizzative territoriali può essere revocato dal Direttore generale, nei seguenti casi:
  - a) per assenza ingiustificata dall'ufficio per un periodo tale da impedire il regolare funzionamento dell'articolazione organizzativa territoriale;
  - b) per gravi motivi attinenti alla gestione dell'articolazione organizzativa territoriale, quali il rifiuto o il grave ritardo nell'adempimento delle direttive impartite dal Direttore generale, ovvero per gravi violazioni di legge e per gravi inadempimenti in relazione agli obiettivi assegnati.
3. La revoca dall'incarico viene disposta dal Direttore generale con proprio provvedimento, previo contraddittorio con l'interessato.
4. In caso di revoca o di qualsiasi altra causa che determini la cessazione dell'incarico, il Direttore generale procede senza indugio alla nomina del nuovo Responsabile dell'articolazione organizzativa territoriale.
5. In caso di assenza temporanea del Dirigente responsabile dell'articolazione organizzativa territoriale le funzioni di questo sono attribuite temporaneamente dal Direttore generale ad altro Dirigente dell'Agenzia.

### **Art. 21**

#### **Conferenza di Direzione**

1. Il coordinamento dell'attività della struttura direzionale persegue lo scopo di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa dell'Agenzia, in coerenza con le politiche generali di questa e con il complesso degli obiettivi programmati a breve, medio e lungo termine e di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia.
2. La funzione di coordinamento spetta al Direttore generale, il quale la svolge nelle forme e modalità ritenute più opportune ed efficienti.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi è istituita la Conferenza di Direzione, composta dal Direttore generale, dai Dirigenti e da tutti i Responsabili delle articolazioni organizzative territoriali.
4. La conferenza è convocata e presieduta dal Direttore generale; ad essa partecipano, in ragione delle problematiche da affrontare in tale sede, altri funzionari apicali espressamente invitati.

La Conferenza esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo; su richiesta del Direttore generale, avanza suggerimenti ed esprime valutazioni su problematiche concernenti l'innovazione tecnologica, in vista degli obiettivi di trasparenza, semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità di gestione. Essa svolge inoltre un ruolo di collegamento delle strutture organizzative territoriali con gli organi, con particolare riferimento al corretto esercizio dei poteri di spesa da parte di queste e vigila sul rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti.

## ***Titolo V - Gestione economica e finanziaria***

### **Art. 22**

#### **Bilancio e anno finanziario**

1. L'Agenzia adotta un sistema di contabilità pubblica fondato sul bilancio annuale di previsione inteso come strumento fondamentale delle decisioni di politica finanziaria. Il bilancio è redatto in termini di competenza e di cassa; l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

### **Art. 23**

#### **Struttura del bilancio e piano esecutivo di gestione**

1. Nel bilancio dell'Agenzia, le entrate sono ripartite in titoli, categorie, unità previsionali di base e capitoli; le spese sono suddivise in titoli, funzioni-obiettivo, corrispondenti alle politiche dell'ADISU, e unità previsionali di base (U.P.B.), che costituiscono le unità fondamentali di classificazione delle spese.
2. Le unità previsionali di base sono articolate in uno o più capitoli, quali unità elementari di classificazione, tramite un apposito documento contabile, ai fini della gestione e della rendicontazione, adottato dal Direttore generale e non soggetto ad approvazione consiliare.
3. I capitoli relativi ai servizi agli studenti sono affidati in gestione ai dirigenti dell'Agenzia per mezzo del piano esecutivo di gestione (P.E.G.), adottato dal direttore generale con la logica budgetaria; le variazioni al P.E.G., nell'ambito della stessa U.P.B., sono di competenza del Direttore Generale.

### **Art. 24**

#### **Rendiconto di gestione**

1. Il rendiconto di gestione dell'Agenzia espone i risultati conseguiti durante l'esercizio finanziario in ordine al bilancio di previsione; esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio preventivo ed espone i dati distintamente per la competenza e per i residui.

**Art. 25****Regolamento di contabilità**

La struttura del bilancio e del rendiconto e la disciplina di dettaglio delle fasi di gestione dell'entrata e della spesa sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 28 del 2001, se ed in quanto applicabile, e dal regolamento di contabilità dell'Agenzia. Al fine di consentire efficaci processi di programmazione, gestione e consuntivazione, il regolamento di contabilità può prevedere rilevazioni analitiche per centri di costo, anche di natura extracontabile.

**Titolo VI - Esecutività e pubblicità degli atti e diritto di accesso****Art. 26****Termini e pubblicità degli atti**

1. Gli atti amministrativi dell'Agenzia sono adottati nel rispetto dei principi del procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'Agenzia, per dare piena attuazione alle disposizioni vigenti in materia, adotta un apposito regolamento nel quale sono specificati i termini dei procedimenti di propria competenza e le strutture organizzative responsabili degli stessi.
3. Gli atti amministrativi dell'Agenzia sono immediatamente esecutivi; la pubblicità di questi viene assicurata mediante affissione all'Albo posto presso la sede dell'Agenzia per dieci giorni consecutivi decorrenti dalla data di adozione nonché pubblicazione sul sito istituzionale. Analoga forma di pubblicità viene disposta presso le sedi territoriali. La pubblicità degli atti non costituisce in alcun modo una fase integrativa dell'efficacia degli stessi.
4. Il Direttore generale dispone le soluzioni più idonee per assicurare la pubblicità più ampia possibile degli atti che riguardano l'erogazione dei servizi agli studenti.

**Art. 27****Diritto di accesso ai documenti amministrativi**

1. L'accesso agli atti amministrativi dell'Agenzia è assicurato in conformità alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'Agenzia, per dare piena attuazione alle disposizioni vigenti in materia, adotta un apposito regolamento nel quale sono specificati termini e procedure relativi al procedimento amministrativo di accesso agli atti.
3. Il Direttore generale adotta tutte le misure organizzative che ritenga opportune per migliorare l'accesso agli atti dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di cui al comma precedente.
4. Il Direttore generale assicura in ogni caso il pieno ed immediato accesso agli atti dell'Agenzia da parte dei membri del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 321

**Programma Operativo Leader + Puglia 2000-2006. Designazione nuova Autorità di Pagamento.**

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, Fondi Strutturali e Politiche Comunitarie Avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali riferisce:

il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio in materia di Fondi strutturali, espressamente richiede che i sistemi di gestione e di controllo delle autorità di gestione e di pagamento debbano garantire un'adeguata separazione delle funzioni necessaria a garantire sane procedure finanziarie;

con DGR n. 1398 del 22/09/2006, riguardante la rettifica ed integrazione delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1426/2005 - 1427/2005 - 1692/2005 - 27/2006 - 898/2006 - 1226/2006 si approvava la riorganizzazione dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari anche in relazione alla necessità di una strutturazione del predetto Assessorato più confacente alle disposizioni dettate dai regolamenti comunitari in materia di utilizzazione dei Fondi Strutturali nei termini qui sotto indicati:

- si sopprimeva il Settore Agricoltura e Alimentazione;
- si istituiva, senza soluzione di continuità temporale rispetto a quanto disposto al primo punto, il Settore Alimentazione;
- si istituiva, senza soluzione di continuità temporale rispetto a quanto disposto al primo punto, il Settore Agricoltura;
- si istituiva, nell'ambito del Settore Alimentazione, l'Ufficio Rendicontazione Fondi Strutturali; - si attribuiva la responsabilità del Settore Alimentazione al dirigente rag. Antonio Frattaruolo;
- si attribuiva la responsabilità dell'Ufficio Rendicontazione Fondi Strutturali del Settore Alimentazione al dirigente sig. Nicola Anna Rutigliani;

con DGR n. 1399 del 22/09/2006, si conferiva al Dirigente del Settore Alimentazione le funzioni di Autorità di Pagamento del Leader+ in quanto non coinvolto in alcuna attività di gestione né di controllo di II livello, avvalendosi delle verifiche allo stesso demandate dall'art. 9 del Regolamento n. 438/2001 dell'istituto Ufficio Rendicontazione Fondi Strutturali all'interno del medesimo Settore;

con D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008 si adottava l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia con il quale si provvedeva a ridefinire le strutture amministrative susseguente al processo riorganizzativo "Gaia", con l'individuazione delle stesse Aree di coordinamento - Servizi - Uffici;

con DGR n. 1395 del 22/07/2008, a seguito della razionalizzazione dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari richiesta dall'Assessore Enzo Russo con proprie note prott. N. 28/1738/SP del 16/7/2008 e n. 28/1761/SP del 18/7/2008 si procedeva:

- alla cessazione dell'incarico di direzione del Settore Alimentazione già affidato al rag. Antonio Frattaruolo con deliberazione di giunta n. 1398 del 22/09/2006;
- ad incaricare il rag. Antonio Frattaruolo alla direzione del Settore Foreste;
- ad incaricare ad interim il dott. Giuseppe Mauro Ferro alla direzione del Settore Agricoltura;

con deliberazioni n. 1444 del 30/07/2008 e n. 1848 del 30/09/2008, la Giunta regionale provvedeva, in fase di prima applicazione, all'assegnazione provvisoria dei Settori regionali preesistenti nell'ambito di ciascuna Area ridefinendoli Servizi e a nominarne i Direttori;

con Deliberazione di G.R. n. 1351 del 28/07/2009 si individuavano i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e nella fattispecie per l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale si prevedeva, tra l'altro, il Servizio Alimentazione ed il Servizio Foreste;

con successiva deliberazione di Giunta regionale del 4 agosto 2009 n. 1451 si provvedeva al conferimento degli incarichi di dirigente dei Servizi come sopra menzionati ed in particolare:

- al rag. Antonio Frattaruolo l'incarico di dirigente ad interim del Servizio Foreste;
- al sig. Nicola Anna Rutigliani l'incarico di dirigente del Servizio Alimentazione

con Determinazione del Direttore Area Politiche per lo Sviluppo Rurale dell'11 settembre 2009, n. 3 si confermava l'Ufficio Rendicontazione Fondi Strutturali nel Servizio Alimentazione, già costituito con DGR n. 1398 del 22/09/2006, con funzioni di controllo finanziario previste dall'art. 9 del Reg. CE n. 438 del 2001 per il Programma Operativo Leader + Puglia 2000-2006;

con Determinazione del Direttore Area Politiche per lo Sviluppo Rurale dell'11 settembre 2009, n. 4 si individuava come responsabile ad interim dell'Ufficio Rendicontazione Fondi Strutturali il Dirigente del Servizio Alimentazione il Sig. Nicola Anna Rutigliani;

in data 4.01.2010, il rag. Antonio Frattaruolo, in esodo, cessava l'esercizio delle sue funzioni come dirigente del Servizio Foreste e come Autorità di Pagamento del Programma Operativo Leader + Puglia 2000-2006.

Tutto ciò premesso, si propone di attribuire al sig. Nicola Anna Rutigliani, già Dirigente del Servizio Alimentazione, la responsabilità di Autorità di pagamento del Programma Operativo Leader + Puglia 2000-2006 e di dirigente ad interim dell'Ufficio Rendicontazione Fondi Strutturali.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. n. 7/1997 e della L.R. n. 13/2000.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/ 2001 e ss.mm. e ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

## LA GIUNTA

Udita la relazione Assessore al Bilancio e Programmazione, Fondi Strutturali e Politiche comunitarie Avv. Michele Pelillo;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di approvare e fare propria la relazione riportata in premessa e la proposta dell'Assessore;
- di affidare al Dirigente pro tempore del Settore Alimentazione, sig. Nicola Anna Rutigliani, la responsabilità di Autorità di Pagamento del fondo FEOGA del Programma Operativo Leader + Puglia 2000-2006;
- di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati a cura del Servizio Programmazione e Polit. F.S.;
- di disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 322**

**Programma di incentivazione alla stabilizzazione LSU anno 2010 - Incentivi per la stabilizzazione nel settore della raccolta differenziata.**

L'Assessore al Lavoro Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O.

Relazione Esterne Elda Schena, verificata e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione Andrea Montefusco e dal Dirigente del Servizio Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

Premesso:

che con deliberazione n. 1099 del 23/06/2009 la Giunta Regionale ha adottato un provvedimento relativo al programma di incentivazione alla stabilizzazione LSU per l'anno 2009 individuando le modalità per realizzare tali stabilizzazioni e le fuoriuscite dei lavoratori nel periodo corrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 con una copertura finanziaria complessiva pari a euro 5.807.281,37;

che con deliberazione n. 2141 del 10/11/2009 la Giunta Regionale ha adottato un provvedimento, in via sperimentale, integrativo della DGR 1099/2009, che nell'ambito delle modalità di stabilizzazione dei LSU già previste, destini la somma di euro 1.000.000,00, già impegnata D.D. 377/2009, a tutte le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi nel periodo corrente fra 01.01.09 e il 31.12.09, nel settore della raccolta differenziata a cura degli ATO, dei singoli Comuni e delle imprese che operano nello specifico settore per il potenziamento della attività, alle stesse condizioni previste dalla DGR 1099/2009;

considerato che dal programma di incentivazione alla stabilizzazione LSU per l'anno 2009 è stata stralciata la suddetta somma di euro 1.000.000,00 lasciando la somma residua per le stabilizzazioni previste dalla D.G.R.1099/09;

considerato che, dalle istanze ad oggi pervenute, la somma pari a euro 4.807.281,37 non risulta essere necessaria in toto per le stabilizzazioni intervenute nel 2009;

considerato che con A.D. n. 5 del 12/01/2010 è stata stralciata dall'impegno assunto con A.D.377/09 la somma di euro 1.000.000,00 dichiarandola economia vincolata.

considerato che la Giunta regionale con provvedimento n. 2141/09 ha incaricato il Servizio Politiche del lavoro " una volta valutata l'incidenza

positiva del predetto programma a riproporre lo stesso fra le attività prioritarie del 2010";

considerato che nella legge n. 191 del 23.12.09, finanziaria per il 2010, sono individuate risorse per proseguire anche per l'anno in corso nel sostegno economico a questa categoria di lavoratori, configurando quindi anche il sostegno alle iniziative di stabilizzazione;

Premesso quanto sopra, si propone l'adozione di un provvedimento per tutte le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi nel periodo corrente fra 01.01.10 e il 31.12.10 nel settore della raccolta differenziata a cura degli ATO, dei singoli Comuni e delle imprese che operano nello specifico settore per il potenziamento della attività.

Le misure finanziabili si distinguono in:

- 1) contributo straordinario una tantum di euro 10.000,00 da erogare in favore degli Enti pubblici utilizzatori per ogni assunzione a tempo indeterminato a condizione che non abbiano beneficiato di altri incentivi pubblici e che le stesse siano state effettuate nel rispetto delle norme in materia di accesso al pubblico impiego oltre che dalle disposizioni impartite dalla Funzione Pubblica;
- 2) contributo straordinario una tantum di euro 10.000,00 da erogare in favore degli Enti pubblici utilizzatori per ogni unità stabilizzata attraverso l'esternalizzazione di servizi, da realizzarsi secondo la normativa vigente in materia;
- 3) contributo straordinario una tantum pari ad un massimo di euro 14.000,00 da erogare in favore di imprese private che assumano a tempo indeterminato L.S.U., per esigenze di organico aziendale non connesse ad appalti o affidamenti di servizi in un qualsiasi modo incentivati con fondi pubblici intesi a favorire l'occupazione di lavoratori assistiti da ammortizzatori sociali;

Tenuto conto che la Commissione Regionale per l'Impiego in data 11/1/2010 ha approvato gli interventi previsti col presente provvedimento.

Premesso quanto sopra si propone l'adozione ritene del presente provvedimento destinando la somma di euro 1.000.000,00 Economie vincolate

A.D. n. 5/10 per tutte le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi nel settore della raccolta differenziata a cura degli ATO, dei singoli comuni e delle imprese che operano nello specifico settore per il potenziamento dell'attività.

Tutto ciò premesso l'Assessore Michele Lo-sappio, relatore, propone che la Giunta Regionale:

- Prenda atto di quanto avanti esposto;
- Approvi e faccia proprio l'intervento di incentivazione alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili;
- Incarichi il Servizio Politiche per il Lavoro di concerto con la Commissione Regionale Politiche del Lavoro, di porre in essere gli atti consequenziali alla presente deliberazione, ad intervenuta esecutività della stessa;
- Disponga che il presente provvedimento sia integralmente pubblicato sul BURP.

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

La copertura finanziaria complessiva degli oneri previsti dal presente provvedimento ammonta a euro 1.000.000,00 ed è garantita dalle risorse dichiarate economie con provvedimento n. 5/2010 e rivenienti dal capitolo 111060. Il Dirigente del Servizio Politiche del lavoro provvederà ad adottare Atto dirigenziale di prelievo, reinscrizione e impegno al cap. di spesa n. 953070/10 dopo l'approvazione di G.R. del presente provvedimento.

U.P.B. 02.05.02

L'Assessore relatore, su proposta del Dirigente di Ufficio. e del Dirigente del Servizio e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi, con la quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. ai

sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97 e della deliberazione di G.R. n. 3261/98, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento amministrativo e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- 1) di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- 2) di incaricare il Servizio Politiche per il Lavoro - Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione - dell'esecuzione di quanto previsto nel presente provvedimento;
- 3) di dare atto che ai successivi adempimenti si provvederà con successivi e appositi atti da adottarsi su parere della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro o Organismo suo delegato;
- 4) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**